



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1114

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 04 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI DIMARO-FOLGARIDA- Variante 2018 al piano regolatore generale con adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **04 Agosto 2020** ad ore **13:11** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione commissariale n. 01 di data 22 marzo 2019, pervenuta in data 08 aprile 2019 il Comune di DIMARO FOLGARIDA ha adottato in via preliminare la variante 2018 al PRG al fine di coordinare le rappresentazioni cartografiche e la normativa relativa ai territori degli ex Comuni di Dimaro e Monclassico in un'unica nuova cartografia e disciplina normativa riguardante l'intero territorio comunale in conformità al quadro pianificatorio vigente e alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15, con adeguamento delle norme di attuazione del nuovo PRG alle definizioni e ai metodi di misurazione del nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n.8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici. La variante, redatta nel rispetto delle specificazioni tecniche per l'uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008, propone, inoltre, la verifica delle previsioni urbanistiche relative al sistema insediativo-infrastrutturale mediante lo stralcio dell'edificabilità di aree destinate all'insediamento ai sensi dell'articolo 45 della l.p. n. 15/2015, in coerenza con il principio di limitazione del consumo del suolo e al patrimonio edilizio storico esistente (centri storici, nuclei ed edifici storici isolati), mediante un aggiornamento della schedatura degli edifici e la ridefinizione delle categorie di intervento ai sensi rispettivamente degli articoli 18 e 77 della stessa legge provinciale, al fine di una complessiva omogeneizzazione della disciplina sull'intero territorio comunale. Infine la variante prevede un complessivo aggiornamento dell'intero apparato normativo in adeguamento alla disciplina urbanistica provinciale vigente.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante il Comune ha dato atto della presenza di aree gravate da uso civico rinviando alla relazione illustrativa le ragioni dell'avvio della procedura di cui all'articolo 18 sopra richiamato.

Per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, il Comune di DIMARO FOLGARIDA ha provveduto a predisporre la rendicontazione urbanistica. In tale documento, relativamente all'individuazione di un'area a "verde attrezzato e a viabilità" che ha comportato la riduzione di aree agricole di pregio determinando l'aggiornamento del PUP, il Comune evidenzia che, ai sensi degli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, la riduzione è stata compensata mediante la trasformazione di due aree a bosco. Sulla base delle verifiche condotte la rendicontazione conclude ritenendo che "le scelte operate con la variante 2018 al PRG risultano coerenti con l'impianto del PRG in vigore e in salvaguardia" e in generale "con gli indirizzi strategici del PUP e del PTC".

La documentazione di variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio sia in formato cartaceo che in formato digitale, con l'attestazione del tecnico progettista della corrispondenza della documentazione inviata tramite il sistema GPU alla copia cartacea presentata in scala grafica.

La presente variante è stata adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della l.p. n. 15/2015 secondo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge urbanistica.

Ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con i piani stralci della Comunità della Valle di Sole e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 12 giugno 2019;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle diverse tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la

coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. 15/15, con il parere conclusivo n. 19 /2019.

In tale parere la Conferenza, in considerazione delle problematiche emerse in sede di esame della variante al PRG, con particolare riferimento a quelle espresse dai Servizi provinciali competenti in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, ha subordinato l'adozione definitiva della variante ad un approfondimento delle questioni poste dalle competenti strutture provinciali e alla modifica dei corrispondenti contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo della valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A).

Relativamente alla sicurezza del territorio sono state riportate le valutazioni espresse dai Servizi competenti in sede di Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 6 maggio 2019, alle quali il Comune dovrà dare riscontro in sede di adozione definitiva. In particolare, in merito alle varianti che generano un vincolo idrogeologico R3 con specifico riferimento a quelle poste in prossimità del Rio Rotian, nella zona di Folgarida Bassa (varianti n. v21, v36, v37, c39 e c71), che rappresenta l'ambito più delicato sotto il profilo della sicurezza idrogeologica, si evidenzia la necessità di predisporre lo studio di compatibilità geologica ai fini di un loro riesame. Relativamente alla rappresentazione cartografica della variante il parere evidenzia la necessità di predisporre modifiche e integrazioni dei contenuti grafici conformemente alle specificazioni tecniche per l'“uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio”, al fine di chiarire le incongruenze riscontrate. Relativamente alla verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale, il parere richiama le valutazioni espresse dai diversi servizi provinciali interpellati per ambito di competenza, integrate con eventuali elementi di valutazione emersi nel corso della Conferenza di pianificazione, in tema di aree agricole, di beni architettonici ed archeologici, di aree protette, aree turistiche e sportive, di aree sciabili, di aree estrattive, di aree per attività commerciali, di viabilità, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico il Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio in merito alle scelte relative al sistema insediativo e al territorio aperto, nonché al patrimonio edilizio storico esistente esprime una serie di rilievi che chiede vengano esaminati e approfonditi sotto il profilo del merito, secondo le osservazioni espresse in sede di Conferenza. Quanto al metodo seguito per determinare la conversione degli indici, si evidenzia che quanto rappresentato nella documentazione consegnata approfondisca adeguatamente le scelte condotte dalla Amministrazione comunale. Relativamente al parametro riferito all'altezza, si evidenzia la necessità che la variante, al fine di assicurare il rispetto della disciplina delle distanze tra le costruzioni e dai confini, oltre a convertire il parametro dell'altezza in numero di piani, indichi anche l'altezza dell'edificio in metri lineari. Il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione riporta infine i rilievi che sono stati espressi relativamente agli articoli delle norme di attuazione che richiedono in via generale il rispetto delle disposizioni provinciali e l'integrazione o modifica di determinate norme.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 09 aprile 2019 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, è da ritenersi concluso.

Con nota prot. n. 424036 di data 04 luglio 2019, il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 19/19 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di DIMARO FOLGARIDA la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione commissariale n. 2 di data 31 ottobre 2019, ha provveduto alla definitiva adozione della variante 2018 al PRG in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; al riguardo il Comune ha provveduto a predisporre le proprie controdeduzioni a

supporto dell'aggiornamento della variante operato in sede di adozione definitiva, fornendo, come richiesto, ulteriori elementi motivazionali a sostegno delle previsioni che ha ritenuto di confermare e di quelle che ha ritenuto di inserire in accoglimento delle osservazioni pervenute in fase di deposito.

In tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state valutate e pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate. Infine, con nota pervenuta in data 12 novembre 2019, protocollo provinciale 704354, ha provveduto a trasmettere la documentazione di variante definitivamente adottata alla Provincia solo in formato cartaceo. Conseguentemente il procedimento di approvazione della variante è stato sospeso con lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 18 novembre 2019, protocollo n. 720824 ai fini dell'acquisizione della documentazione di variante in formato digitale e dell'attestazione della corrispondenza della copia digitale alla documentazione cartacea. Il Comune, con nota pervenuta in data 25 novembre 2019, protocollo 744377, ha provveduto alla consegna della documentazione richiesta.

Con nota di data 22 gennaio 2020 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso i termini di approvazione della variante ai fini dell'acquisizione dello studio di compatibilità relativo alle varianti v21, v36, v37, c39, e c71, non allegato alla variante definitivamente adottata.

Con nota pervenuta in data 29 gennaio 2020, protocollo provinciale 586007, il Comune di DIMARO FOLGARIDA ha provveduto a consegnare lo studio di compatibilità relativo alle varianti v36, v37 e c71, mentre, per le varianti v21 e c39 ha integrato l'articolo 15 delle norme di attuazione del PRG con la previsione dello studio di compatibilità da presentare in sede di istruttoria delle pratiche edilizie relative agli interventi di ampliamento o cambio di destinazione d'uso che comportano incremento del carico urbanistico.

Per esigenze istruttorie, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota di data 04 febbraio 2020, protocollo n. 72194, ha sospeso il procedimento di esame della variante per un periodo di 30 giorni.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle nuove previsioni urbanistiche introdotte a seguito delle osservazioni accolte e ai fini di valutare lo studio di compatibilità relativo alle varianti che hanno generato un rischio R3, in data 14 febbraio 2020, è stata indetta la Conferenza di servizi nell'ambito della quale le strutture competenti hanno valutato le nuove modifiche introdotte e lo studio di compatibilità presentato per le varianti, v36, v37 e c71. Per le varianti v36 e v37 è stato confermato il parere negativo già espresso in prima adozione in quanto lo studio non analizza la pericolosità delle aree in funzione delle nuove destinazioni che generano un rischio elevato R3. Per la variante c71 viene prescritto di integrare la norma del PRG e per la variante c39 viene evidenziata la necessità dello studio di compatibilità ai fini di un suo riesame.

Relativamente alla Conferenza di servizi indetta in data 18 febbraio 2020 ai sensi dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), per effetto dei pareri parzialmente non favorevoli resi dall'ASUC di Dimaro e dall'ASUC di Monclassico sulla variante adottata in via preliminare, il Servizio Autonomie locali, con nota di data 26 febbraio 2020, ha trasmesso il verbale della Conferenza nel quale si dà atto che, considerate le modifiche apportate al piano in sede di adozione definitiva, il parere espresso dalle medesime Asuc sui contenuti della variante definitivamente adottata risulta positivo.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e agli ulteriori elementi forniti a supporto delle scelte effettuate, nonché rispetto alle nuove osservazioni espresse dalle

strutture competenti in materia di pericolo idrogeologico in sede di Conferenza di servizi di data 14 febbraio 2020, e constatato che l'Amministrazione comunale di DIMARO FOLGARIDA ha modificato gli elaborati di variante per rispondere alle osservazioni contenute nel parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e per dare riscontro alle osservazioni pervenute nel periodo di deposito del piano, fornendo gli ulteriori elementi motivazionali richiesti a sostegno delle scelte adottate, ha espresso il parere di cui alla nota di data 06 maggio 2020, protocollo provinciale n. 250053 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B). Con detto parere, il Servizio provinciale, nel formulare nuovamente una serie di rilievi in merito ad alcune previsioni di variante e nel richiamare le osservazioni già espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di pianificazione, ha subordinato l'approvazione della variante ad un ulteriore approfondimento nei termini ripresi e chiariti nella summenzionata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le incongruenze esposte nel testo riportante la valutazione stessa e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati.

A seguito della nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio trasmessa in data 06 maggio 2020, il Comune di DIMARO FOLGARIDA ha fatto pervenire in data 27 luglio 2020, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 446223, gli elaborati di variante modificati ed integrati sulla base di quanto richiesto dalle strutture provinciali competenti in sede di valutazione della variante al PRG definitivamente adottata.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante 2018 al piano regolatore del Comune di DIMARO FOLGARIDA adottata definitivamente con deliberazione commissariale n. 02 di data 31 ottobre 2019, negli elaborati di piano che, modificati sulla base di quanto richiesto nel verbale della Conferenza di Pianificazione n. 19 di data 12 giugno 2019 e nella nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 06 maggio 2020, protocollo provinciale n. 250053, come condivisi dal Comune in sede di controdeduzioni, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C).

Si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante al PRG, iniziato il 13 novembre 2019, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione entro il termine di 60 giorni, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia, nonché della sospensione dei procedimenti, a far data dal giorno 23 febbraio 2020, come disposta dall'Ordinanza del 18 marzo 2020 del Presidente della Provincia di Trento riguardante "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi in ragione dell'emergenza COVID-19", conclusasi in data 8 giugno 2020.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 7.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 4.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante 2018 al PRG di DIMARO FOLGARIDA adottata definitivamente dal Comune con deliberazione commissariale n. 02 di data 31 ottobre 2019, con le modifiche conseguenti al Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 19 di data 12 giugno 2019 e alla nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 06 maggio 2020, protocollo n. 250053, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 19 di data 12 giugno 2019 corrispondente all'allegato A) e la nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 06 maggio 2020, protocollo n. 250053 corrispondente all'allegato B);
- 3) di dare atto che, in conseguenza della trasformazione delle aree agricole di pregio, conseguenti alle previsioni adottate, il PUP, approvato con legge provinciale 27 marzo 2008, n. 5, è aggiornato, sotto il profilo cartografico, con la riduzione e relativa compensazione delle aree di pregio ai sensi dell'articolo 38, comma 7 delle norme di attuazione del PUP;
- 4) di dare atto che l'approvazione della variante al PRG del Comune di DIMARO FOLGARIDA costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3, del medesimo Regolamento, in materia di conversione degli indici urbanistici;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione.

Adunanza chiusa ad ore 13:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELABORATI DI VARIANTE

IL VICE PRESIDENTE
Mario Tonina

IL DIRIGENTE
Luca Comper


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 19/19 DEL 12 GIUGNO 2019

OGGETTO: COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA: variante 2018 al Piano regolatore generale
Rif. delib. comm. n. 1 dd. 22/03/2019 – prima adozione (pratica 2620).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di giugno alle ore 9.00 presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 269234 di data 24 aprile 2019, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Arch. Stefano Casagrande	Comune di Dimaro Folgarida	Commissario ad acta	
Arch. Remo Zulberti	Comune di Dimaro Folgarida	Tecnico progettista	
	Comunità Valle di Sole		
	Servizio Prevenzione Rischii- Ufficio Previsioni e Pianificazione		
	Servizio Bacini Montani	Funzionario delegato	Prot. n. 372170 del 11/06/2019
Dott.ssa Mariangela Balboni	Servizio Geologico	Funzionario delegato	Prot. 276606 del 30/04/2019
Dott.ssa Serena Marranini	Servizio Foreste e Fauna	Funzionario delegato	Prot. 374004 del 12/06/2019
	Servizio Agricoltura	Parere	Prot. n. 315701 del 17/05/2019

	Servizio Artigianato e Commercio	Parere	348389 del 31/05/2019
Ing. Mario Mazzurana	APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente	Parere	Prot. n. 357699 del 04/06/2019
		Funzionario delegato	Prot. n. 357721 del 04/06/2019
	Soprintendenza per i Beni Culturali	Parere	Prot. n. 374109 del 12/06/2019
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie		
	Servizio Gestione Strade		
	Agenzia per la Depurazione		
	Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia – Ufficio studi e pianificazione		
Arch. Giulia Agostini	Servizio Turismo e Sport	Funzionario delegato	Prot. n. 373856 del 12/06/2019
	Servizio Minerario	Parere	Prot. n. 372990 del 11/06/2019
	Servizio Impianti a fune e Piste da sci	Parere	Prot. n. 364777 del 07/06/2019
	Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette	Parere	Prot. n. 358711 del 05/06/2019 Prot 370316 del 11/06/2019
Dott. Alessandro Moltrier	Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali	Funzionario delegato	Prot. n. 373204 del 11/06/2019
Arch. Sara Sbeti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore	
Arch. Angiola Turella	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Presidente	

PREMESSA

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza.

Verificati i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto, visti i pareri pervenuti che si riportano nel presente verbale, alle ore si dà inizio alla discussione.

Con deliberazione del commissario ad acta n. 01 del 22 marzo 2019, pervenuta in data 27 marzo 2019, il Comune di Dimaro Folgarida ha adottato in via preliminare la variante generale al proprio PRG.

Il progettista del piano illustra in sintesi i temi principali della Variante al PRG in oggetto, che è finalizzata in via generale a produrre un'unica cartografia relativa al territorio generato dall'unificazione dei due Comuni di Dimaro e di Monclassico, a verificare le previsioni urbanistiche sul territorio aperto e all'interno del perimetro del centro storico, all'adeguamento alla normativa provinciale in materia urbanistica. E' stato poi condotto l'adeguamento ai nuovi parametri urbanistici provinciali, e si è provveduto allo stralcio di alcune aree a destinazione insediativa secondo la procedura di cui all'articolo 45, comma 5, della l.p. n. 15/2015.

Uno dei temi sostanziali del presente parere è costituito inoltre dalla verifica delle previsioni alla luce delle ordinanze relative allo stato di emergenza verificatosi a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018, che hanno colpito in particolare l'abitato di Dimaro, e in particolare dei contenuti dell'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 787288 del 24 dicembre 2018, che definisce i provvedimenti relativi alle aree danneggiate dagli eventi di fine ottobre 2018, di cui l'Amministrazione comunale dovrà necessariamente tenere conto nella pianificazione urbanistica del proprio territorio.

Autovalutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

La relazione illustrativa di piano comprende un capitolo dedicato alla "rendicontazione urbanistica" condotta ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 20 della l.p. n. 15/2015. Rispetto ai riferimenti normativi, si evidenzia che il d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-64/Leg è stato modificato dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. Nel sopraccitato documento vengono illustrate le modifiche introdotte con il piano in esame, evidenziandone la coerenza interna con i principi del PRG vigente, e con le logiche insediative sul territorio comunale. Rispetto alle nuove previsioni, è stata eseguita la verifica degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 ed è stata aggiornata la capacità insediativa del PRG rispetto allo strumento urbanistico comunale in vigore.

In merito alla coerenza del piano in esame rispetto alla pianificazione sovraordinata, il documento rileva quanto segue. Relativamente al Piano urbanistico provinciale, e in particolare al sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, la previsione c62, finalizzata a individuare un'area a "verde attrezzato" e un tratto di viabilità, implica la riduzione delle aree agricole di pregio per 1.835 m, a fronte di 3.971 mq di nuove aree agricole di pregio conseguenti alle varianti c48 e c49, che trasformano due aree attualmente a bosco. Si considera pertanto soddisfatta la necessaria compensazione prevista dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, e si prende atto che il saldo positivo nel bilancio delle nuove aree agricole di pregio individuate sul territorio comunale, pari a 2.136 mq, "potrà essere utilizzato per future varianti al fine di attivare la compensazione per varianti pubbliche o di interesse pubblico".

Il documento evidenzia infine che gli interventi ammissibili con la presente variante al PRG non rientrano tra quelli da sottoporre alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale, secondo l'articolo 3bis del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

Le verifiche condotte concludono pertanto che "le scelte operate dalla Variante 2019 risulta coerenti con l'impianto del PRG in vigore e in salvaguardia", e in generale "con gli indirizzi strategici del PUP e del PTC".

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano in esame, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, alla luce del sopralluogo effettuato, al fine della necessaria verifica e integrazione dei relativi contenuti in sede di adozione definitiva.

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano, rispetto alla legenda standard provinciale, si evidenzia quanto segue:

Ex territorio comunale di Dimaro e note generali.

- Risultano stralciati, senza addurre motivazioni l'"area centro storico" (shape A101) nei pressi del cimitero, gli edifici soggetti a "Restauro" (shape A203), "Risanamento" (shape A204), l'"Area libera del centro storico" (shape A401) e lo "Spazio pubblico" (shape A402).
- Alla documentazione di piano non sono state allegate le schede relative agli edifici compresi nel centro storico n. 27C, n. 27D e n. 47B, che modificano la categoria di intervento da R5 - demolizione e ricostruzione" (shape A207) alla classificazione come "manufatto accessorio" (shape A209).

- Non è chiara la modifica proposta alla scheda 43D, in quanto anche nel PRG vigente l'edificio era soggetto alla categoria di intervento della ristrutturazione;
- Non è stata segnalata la modifica di destinazione d'uso da "area agricola locale" E109 ad "area residenziale di completamento" B103 per un'area a nord del centro storico di Dimaro.
- In località Folgarida bassa, la modifica del perimetro dell'"area alberghiera" finalizzata a includere una porzione di "area a bosco" in corrispondenza della p.ed.219/1 va necessariamente indicata come variante, considerata l'estensione dell'area, oltre che le caratteristiche idrogeologiche del sito, particolarmente critiche.
- Devono essere motivate quattro riduzioni di "area agricola" (shape E103) rispetto al PRG vigente del Comune di Dimaro, considerato che tale strumento urbanistico era stato già aggiornato rispetto al PUP. Tali modifiche sono state riscontrate in località Fornace, in loc.Semor e a nord-ovest del centro storico di Dimaro.
- Non è stato indicato come variante la localizzazione dell'"Impianto tecnologico" F803 in località Ponte Calchera. Diversamente nei dati del prg vigente erano presenti due shape F803 sulla p.f. 471 e sulla p.ed. 473 C.C. Dimaro ora stralciati.
- Nei pressi di "Malga Centonia" la modifica dell' "Area a Parco" (non per i dati in nostro possesso) ha portato allo stralcio di un'"Area ad elevata integrità" (shape E108).
- Non è stato fornito il file shape E109 relativo a un'"area agricola locale" al confine con l'ex Comune di Monclassico, che invece in cartografia risulta rappresentata, e che si trasforma da "area estrattiva esclusiva" (shape L110) a "area estrattiva all'aperto" (shape L108), senza peraltro essere indicata come variante.
- Non rappresentato una nuova "area agricola locale", individuata in luogo di un'area a "verde privato" soggetta a piano di lottizzazione.
- Le "Attrezzature civili locali" (shape F201) sono state modificate, senza che tale scelta sia motivata, in sovralocali F101. Tra queste, si evidenzia che un'area era destinata nel PRG vigente ad "attrezzature religiose" (shape F205). Tale modifica coinvolge anche l'"area scolastica locale" (shape F203)
- In corrispondenza della variante "r1" è da motivare la modifica del codice shape da "area sportiva all'aperto locale" (shape F207) ad "area sportiva al coperto sovrallocale" (shape F109).
- L'area per "attrezzature religiose" F205 nei pressi del ponte sul Rio Meledrio è stata "coperta" dalla "Viabilità locale esistente"
- Non è stata indicata come variante un'area a Folgarida che da "verde pubblico" diventa a "bosco".
- Vanno verificati i dati relativi alla "viabilità locale esistente" lineare e poligonale non coincidenti fra loro, e in alcuni casi diversi rispetto al piano vigente.
- Sono stati indicati due "percorsi pedonali esistenti" (shape F418) non presenti nel PRG vigente.
- Devono essere forniti gli shape relativi alle "fasce di rispetto stradale" (G103) e ai "siti inquinati bonificati" (Z604) presenti in cartografia.
- E' stato stralcio lo shape Z104 corrispondente al "demanio acque".
- Sono stati introdotti gli "ambiti di protezione paesaggistica" (shape Z329), senza che tale scelta sia motivata nella documentazione di piano.
- I tematismi corrispondenti al PAG (shape Z501) e al PR (shape Z503) sono tematismi residuali secondo la legenda standard. Dovrebbero essere sostituiti con tematismi attuali.
- La riduzione delle aree residenziali nuove V26 e V27 ha portato allo stralcio del Piano di lottizzazione in prossimità della porzione residenziale nuova ad ovest. Tale modifica deve essere esplicitata.
- Si chiede un'attenta verifica degli shape Z601 e Z602, corrispondenti a "specifici riferimenti normativi", vigenti e in variante, in quanto non sempre risultano coincidere. A questo proposito si segnala che la tabella degli attributi degli shape Z602, riferiti ai comma 12 e 13 dell'articolo 37, non è corretta rispetto alla cartografia.
- Nella cartografia 1:10000 non è leggibile il tematismo relativo alle "piste da sci" (shape D211), che in legenda erroneamente sono denominate "Aree sciabili".
- Il retino relativo all'"area agricola" (shape E103) deve essere coerente con la legenda standard (linee orizzontali e non diagonali). Deve essere corretto anche quello relativo alle "aree agricole locali" (shape E109).
- In legenda non è chiara la sigla "sp" presente sulle aree a "verde privato", che dovrebbe invece essere apposta invece sulle aree a "servizi privati".
- Nella legenda delle tavole del sistema insediativo deve essere riportata la legenda relativa ai "corsi d'acqua" (shape Z104) e ai "canali" (shape Z105).
- L'indicazione degli "ambiti fluviali paesaggistici e idraulici" non ha apparente motivazione.
- Nella legenda del sistema ambientale i riferimenti normativi relativi ai tematismi "torrenti", "canali" e "insediamenti storici" non è corretto.
- Un'area a "bosco" localizzata dal PRG vigente a nord-ovest dell'abitato di Monclassico è stata trasformata in "area agricola", tra l'altro in maniera non coerente con il PUP, senza che tale modifica sia segnalata come variante. Lo stesso vale per lo stralcio di un'area a "bosco", che viene trasformato in "area agricola locale" in località Gaggio.
- In corrispondenza di un'area a "discarica" nell'abitato di Monclassico è stata apposta la simbologia di "sito inquinato da bonificare", ma non è stato fornito il corrispondente file shape Z603.

Ex territorio comunale di Monclassico

- Non è chiara la differenza fra i "manufatti accessori" presenti nel PRG vigente e quelli individuati dalla variante al PRG in esame.
- Le strade all'interno del centro storico vanno indicate con i codici della "viabilità" (shape F601 o F602), non con come "aree libere" (shape A401).
- L'"area commerciale integrata" D108 e i "Percorsi pedonali" sono tematismi residuali.
- Le simbologie relative all'"azienda zootecnica" (shape E203) e all'"impianto ittico" (shape E204) non risultano visibili in cartografia, e in legenda i riferimenti normativi non sono corretti.
- Le tre aree a destinazione "attrezzature civili amministrative - CA", "scolastica - SC" e "sportiva al coperto" sono indicate come sovralocali. E' necessario verificare tale indicazione.
- I dati poligonali (F601, F602) e quelli lineari (F415, F416) relativi alla viabilità locale non coincidono tra loro.
- I riferimenti normativi relativi alle "attrezzature tecnologiche" (teleriscaldamento e impianti speciali) e "recupero rifiuti" non sono corretti.
- Sono stati erroneamente forniti due shape G101 a Monclassico, che non risultano corrispondenti a un'area di rispetto cimiteriale.
- Non sono state indicate due aree a "verde di protezione e mitigazione" (una in corrispondenza della variante C50, l'altra in prossimità del depuratore) sull'ex territorio comunale di Monclassico.
- In fregio all'area interessata dalla variante C10 non è stata indicata una nuova area a "verde privato" assoggettata a "progetto convenzionato" (shape Z509), attualmente destinata ad area per "attrezzature sportive".
- L'area soggetta a trasformazione perequativa (shape Z506) è stata estesa al territorio di Monclassico, senza che tale modifica fosse indicata come variante.
- Vanno chiarite le intenzioni dell'amministrazione comunale in merito alla disciplina relativa agli edifici esterni al centro storico, ma non presenti nella lista degli edifici isolati, considerate le incongruenze tra il dato shape e la rappresentazione cartografica.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento -, nonché alla Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 6 maggio 2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

"Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama quanto già formalizzato in precedenza precisando che:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;

[omissis]

Si prende atto della nota n. 294833 del 04 giugno 2015 dell'Incarico Dirigenziale di programmazione di protezione civile – Ufficio Studi e Pianificazione con la quale è stata comunicata la modifica e la semplificazione dell'istruttoria condotta finora dall'Ufficio ai fini della presente Conferenza e la nuova modalità di partecipazione alla stessa.

La conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprimerà il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Si comincia ad analizzare la variante al PRG di Dimaro Folgarida.

Visti i recenti eventi e ingenti danni causati dal maltempo nell'ottobre 2019 che hanno coinvolto in particolare il comune di Dimaro Folgarida, la Conferenza precisa che la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle nuove previsioni urbanistiche sottoriportata viene svolta facendo riferimento alla cartografia del PGUAP attualmente cogente, tuttavia le Strutture competenti in materia di pericolo geologico, idraulico e valanghivo, esprimono il loro parere anche con riferimento ai contenuti della nuova Carta di sintesi della pericolosità in fase di preadozione e anche con riferimento agli interventi di sistemazione previsti ed in corso di svolgimento in particolare sul rio Rotian.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di Dimaro Folgarida:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
v1	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO in quanto la variante è migliorativa ma segnala che ricade in area critica per fenomeni torrentizi.
v2	POSITIVO
v3	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi.
v4	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi. Inoltre ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
v5	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi.
v6	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi.
v7	POSITIVO
v9 v10	POSITIVO
v11	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante ricade in area critica recuperabile della CSG.

v12	POSITIVO
v13	POSITIVO
v16	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi. Pertanto, in fase di progettazione, va redatto un approfondimento che valuti la compatibilità dell'intervento con la pericolosità dell'area.
v17	POSITIVO
v18	POSITIVO
v19	Il Servizio Geologico pur considerando migliorativa la nuova destinazione di zona segnala il pericolo da crolli rocciosi.
v20	Il Servizio Bacini montani segnala che parte della variante ricade su area demaniale. Pertanto, ricorda che gli eventuali interventi in corrispondenza del demanio o in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Inoltre segnala che la variante in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi.
v21	NEGATIVO per la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
v22	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi. Pertanto, in fase di progettazione, va redatto un approfondimento che valuti la compatibilità dell'intervento con la pericolosità dell'area.
v23	POSITIVO
v26	POSITIVO
v27	POSITIVO
v31	POSITIVO
v33	POSITIVO
v34	POSITIVO
v35	POSITIVO
v36	NEGATIVO per la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP. Il Servizio Geologico evidenzia che la struttura ricade sul versante particolarmente fragile ed in erosione, che scende verso il rio Rotian.
v37	NEGATIVO per la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
c1	POSITIVO
c2	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che parte dell'area ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
c4	POSITIVO
c5_1	POSITIVO
c5_2	POSITIVO
c5_3	POSITIVO
c5_4	POSITIVO
c6	Il Servizio Geologico chiede lo STRALCIO della parte ricadente in area ad elevata pericolosità, in quanto l'area corrisponde al bordo della scarpata in erosione che scende verso il rio Rotian. Suggestisce, pertanto, l'eventuale possibilità di considerare l'area come "Verde di protezione e mitigazione".
c7	Il Servizio Foreste e fauna esprime parere positivo condizionandolo al rispetto della delibera del Comitato Tecnico Forestale n.189 del 21/09/1993.
c8	Il Servizio Foreste e fauna esprime parere positivo condizionandolo al rispetto della delibera del Comitato Tecnico Forestale n.189 del 21/09/1993.
c9	POSITIVO
c10	POSITIVO
c11	POSITIVO
c12	POSITIVO

c13	POSITIVO
c14	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
c15	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi. Pertanto, in fase di progettazione, va redatto un approfondimento che valuti la compatibilità dell'intervento con la pericolosità dell'area. Il Servizio Prevenzione Rischi segnala, inoltre, che la zona è interessata da pericolosità derivante da fenomeni valanghivi; la realizzazione, fuori terra, di eventuali manufatti ed edifici funzionali agli impianti tecnologici installati o da installare dovrà essere subordinata alla redazione di una perizia nivologica che, analizzando nel dettaglio il fenomeno valanghivo atteso, possa escludere il coinvolgimento delle strutture dagli effetti della valanga o, in alternativa, individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le misure gestionali necessari al loro utilizzo in sicurezza.
c19	Il Servizio Geologico ritiene opportuno che in fase progettuale, nella relazione geologico-geotecnica, sia valutata in maniera approfondita la qualità dell'ammasso roccioso e, in generale, la stabilità dell'area sulla quale si realizzeranno, eventualmente, le strutture per il sostegno della zip line. Il Servizio Foreste e fauna non si può esprimere in maniera completamente positiva, in quanto al momento non è valutabile l'impatto sul punto di arrivo previsto, non conoscendo le previsioni di progetto e segnalando criticità riguarda all'utilizzo della strada di accesso esistente.
c20_a	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP. Il Servizio Prevenzione Rischi segnala, inoltre, che la zona è in buona parte interessata da pericolosità derivante da fenomeni valanghivi; si esprime parere positivo sull'attribuzione del carattere "multifunzionale" all'area produttiva di livello locale, escludendo però la possibilità di realizzare sulla stessa nuove unità residenziali.
c20_b	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP. Il Servizio Prevenzione Rischi segnala, inoltre, che la zona è marginalmente interessata da pericolosità derivante da fenomeni valanghivi; si esprime parere positivo sull'attribuzione del carattere "multifunzionale" all'area produttiva di livello locale, escludendo però la possibilità di realizzare sulla stessa nuove unità residenziali.
c20_c	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
c20_d	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
c21	POSITIVO
c22	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi (parte dell'area è 'critica recuperabile' per la CSG). Pertanto, in fase di progettazione, va redatto un approfondimento che valuti la compatibilità dell'intervento con la pericolosità dell'area.
c23	POSITIVO
c24	POSITIVO
c25	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che parte dell'area ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
c26	POSITIVO
c27	Il Servizio Geologico segnala che la variante è esposta ad una possibile pericolosità da crolli.
c28	POSITIVO
c29	POSITIVO
c30	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi.
c32	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante,

	in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi (parte dell'area è 'critica recuperabile' per la CSG).
c33	POSITIVO
c34	POSITIVO
c37	POSITIVO
c38	POSITIVO
c39	NEGATIVO per la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
c40	POSITIVO
c41	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi.
c42	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi.
c43	POSITIVO
c44	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO in virtù dell'accordo di programma di cui all'art 41 delle N.d.A. Rileva che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della L.P. 18/76 e che l'area presenta delle criticità per fenomeni torrentizi. Sottolinea, comunque, a tal proposito, che l'accordo di programma citato prevede opere di mitigazione della pericolosità (tomo e fascia vegetata).
c45	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi. Pertanto, in fase di progettazione, va redatto un approfondimento che valuti la compatibilità dell'intervento con la pericolosità dell'area.
c46	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che parte dell'area ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76. Il Servizio Geologico segnala che la viabilità è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi.
c48	POSITIVO
c49	POSITIVO
c50	POSITIVO
c51	Il Servizio Bacini montani richiede lo STRALCIO della variante per le parti ricadenti sul demanio idrico provinciale ed in corrispondenza del sedime del corso d'acqua. Eventuali interventi sul demanio sono eventualmente soggetti a concessione ai sensi della L.P. 18/76. Inoltre eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico (10 m) sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della L.P. 18/76. Parte della variante si localizza in area critica per fenomeni torrentizi legati al rio Val dei Cavai; pertanto la destinazione 'produttiva' deve essere limitata alla sola lavorazione di inerti e non deve prevedere la realizzazione di manufatti. Si evidenzia a tal proposito che l'area in oggetto potrebbe essere utilizzata per lavori di sistemazione sul rio proprio per far fronte alla criticità suddetta.
c52	POSITIVO
c53	POSITIVO
c54	POSITIVO
c55	POSITIVO
c56	POSITIVO
c61	POSITIVO
c62	POSITIVO
c63	Il Servizio Geologico segnala che la zona a monte della variante presenta criticità di carattere idrogeologico; pertanto, in fase di progetto, dovrà essere valutato attentamente questo aspetto in relazione a possibili filtrazioni di acqua. Il Servizio Foreste e fauna esprime parere positivo condizionandolo al rispetto della delibera del Comitato Tecnico Forestale n.189 del 21/09/1993 e segnala la criticità dell'area rispetto alla pendenza e agli affioramenti idrici presenti.
c64	POSITIVO
c66	POSITIVO

c67	POSITIVO
c68	POSITIVO
c69	POSITIVO
c70	POSITIVO
c71	Il Servizio Geologico evidenzia che parte dell'area ricade in "critica recuperabile" nella Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. per, essenzialmente, criticità di carattere idrogeologico e di instabilità delle scarpate che scendono verso il rio Rotian. Gli interventi su quest'area caratterizzata da P.A. (si vedano in particolare le varianti v36, v37), dovrebbero essere supportati da uno studio di compatibilità che affronti in maniera dettagliata le problematiche idrogeologiche dovute principalmente al drenaggio e allo smaltimento delle acque di falda e superficiali e alla stabilità delle scarpate in erosione, che scendono verso l'impluvio. La possibilità, inoltre, di realizzare piani interrati dovrà essere verificata attentamente in quanto potrebbe comportare importanti interventi di consolidamento. Il Servizio Foreste e fauna esprime parere positivo condizionandolo al rispetto della delibera del Comitato Tecnico Forestale n.189 del 21/09/1993, segnalando la presenza di due aree boscate per le quali sarà valutata la fattibilità degli interventi in sede di istruttoria per la trasformazione d'uso dei suoli boscati ai sensi della lp. 11/2007.
c72	POSITIVO
c73	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi. Pertanto, in fase di progettazione, va redatto un approfondimento che valuti la compatibilità dell'intervento con la pericolosità dell'area.
c74	POSITIVO
c75	POSITIVO
c76	Il Servizio Geologico pur considerando migliorativa la nuova destinazione di zona segnala il pericolo da crolli rocciosi.
c77	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO in virtù dell'accordo di programma di cui all'art 41 delle N.d.A. Rileva che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della L.P. 18/76 e che l'area presenta delle criticità per fenomeni torrentizi. Rileva inoltre che parte della variante ricade su demanio idrico provinciale ma che l'accordo prevede una regolarizzazione catastale, in fase di perfezionamento.
r1	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi. Pertanto, in fase di progettazione, va redatto un approfondimento che valuti la compatibilità dell'intervento con la pericolosità dell'area. Inoltre eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
r2	POSITIVO
r3	POSITIVO
r4	Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi (l'area è anche critica recuperabile per la CSG). Pertanto, in fase di progettazione, va redatto un approfondimento che valuti la compatibilità dell'intervento con la pericolosità dell'area. Inoltre eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
r5	POSITIVO
r6	POSITIVO
a1	POSITIVO
a2	POSITIVO
a3	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che parte dell'area ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a4	POSITIVO
a5	POSITIVO
a6	POSITIVO
a7	POSITIVO
a8	POSITIVO
a9	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che la variante ricade in

	area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a10	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che la variante ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a11	POSITIVO
a12	POSITIVO
a13_1	POSITIVO
a13_2	POSITIVO
a14	POSITIVO
a15	POSITIVO
a16	POSITIVO
a17	POSITIVO
a18	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che parte dell'area ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a19	POSITIVO
a20	POSITIVO
a21	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che la variante ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a22	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che la variante ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a23	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che la variante ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a24	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che la variante ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a25	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che parte dell'area ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a26	POSITIVO
a27	POSITIVO
a28_1	POSITIVO
a28_2	POSITIVO
a29	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che parte dell'area ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a30	POSITIVO
a31	POSITIVO
a32	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che la variante ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a33	POSITIVO
a34	POSITIVO
a35	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che parte dell'area ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a36	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che parte dell'area ricade in area demaniale e pertanto soggetta alla L.P. 18/76.
a37	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
a38	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
a39	POSITIVO
a40	POSITIVO
a41	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
a42	POSITIVO
a43	POSITIVO
a44	POSITIVO

In sede di Conferenza di pianificazione viene data lettura del verbale della Conferenza di Servizi per la valutazione del rischio idrogeologico, mettendo in evidenza in particolare le previsioni oggetto di osservazioni critiche.

Il Servizio Geologico richiama che la valutazione del piano è stata compiuta verificando problematiche relative a stabilità di versanti e crolli rocciosi, focalizzando l'analisi di competenza soprattutto sulla zona di Folgarida, che rappresenta l'ambito più delicato sotto il profilo della sicurezza idrogeologica del territorio comunale. Con tale premessa vengono riprese e approfondite le osservazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi per la valutazione del rischio idrogeologico.

Relativamente alla zona di Folgarida bassa, il Servizio Geologico evidenzia come alcune varianti generino rischio R3 elevato, richiamando il parere negativo dalla Conferenza di Servizi per la valutazione del rischio idrogeologico espresso in particolare in riferimento alle varianti poste in prossimità del Rio Rotian. Il parere negativo relativo a tali previsioni potrà essere riconsiderato alla luce di uno specifico studio di compatibilità.

L'amministrazione comunale chiarisce che la variante V36 è finalizzata al cambio d'uso di un edificio esistente, attualmente destinato a centro congressi, uffici e cinema, al fine di ammettere l'introduzione di attività e servizi a supporto delle pratiche sportive, da specificare nello strumento attuativo proposto, finalizzato a riqualificare in via generale il compendio edilizio di Folgarida bassa.

L'amministrazione comunale specifica poi che il cambio d'uso dell'edificio corrispondente alla partenza della funivia, previsto con la variante V37, è invece indirizzato ad assicurare la fruizione dell'immobile in seguito al trasferimento degli uffici delle Funivie Folgarida Marilleva, permettendone l'utilizzo anche in funzione del progetto di bike-park, attualmente in fase di definizione, che vede coinvolta anche l'Amministrazione comunale. Anche in questo caso il Servizio Geologico ribadisce che la modifica urbanistica proposta potrà essere ammessa solo alla luce del sopra richiamato studio di compatibilità, da presentare nella fase di adozione definitiva della variante al PRG. Considerate le criticità diffuse su tutta l'area, il Servizio Geologico suggerisce che tale studio di compatibilità potrebbe considerare l'intero piano attuativo sotteso alla variante V71.

Per quanto di competenza, in sede di Conferenza di pianificazione il Servizio Bacini Montani sottolinea che le varianti proposte sono state valutate in relazione alla Carta della pericolosità, alla luce degli eventi calamitosi dell'ottobre 2019, e sulla base di studi disponibili presso il Servizio Bacini Montani. Richiamando il verbale della Conferenza di Servizi relativa al PRGUAP, evidenzia che molte delle varianti proposte appaiono migliorative sotto il profilo del rischio, seppur osservando come le osservazioni formulate in tale sede mettano in luce come il territorio comunale di Dimaro Folgarida sia oggetto di criticità legate a fenomeni torrentizi. Pertanto gli eventuali interventi ammessi dalle nuove previsioni dovranno essere supportati da un'analisi specifica da eseguire in fase di progettazione.

Viene poi richiamato il parere negativo formulato a proposito della variante C39, che individua un'area per "attrezzature ricettive e alberghiere" in luogo di una porzione di area "produttiva di livello locale", dovuto al livello di rischio R3 generato dal cambio di destinazione urbanistica. Viene pertanto richiesto uno specifico studio di compatibilità, al cui esito è subordinata l'ammissibilità della previsione.

Rispetto alla variante C77, conseguente al recepimento dell'accordo pubblico-privato per l'area per "attrezzature civili e amministrative di progetto sovrallocale", e in parte corrispondente a un "sito inquinato bonificato", posta a valle dell'abitato di Dimaro, il Servizio Bacini montani prende atto della coerenza delle modifiche introdotte nel PRG rispetto ai contenuti dal predetto accordo.

In sede di Conferenza di pianificazione il Servizio Bacini montani richiede elementi in merito alla variante C51, finalizzata a trasformare un'area in prossimità della cava da "bosco" ad "area produttiva locale", rilevando una parziale interferenza con aree appartenenti al demanio idrico, che devono essere stralciate. L'amministrazione comunale chiarisce che tale ambito corrisponde all'ingresso all'area produttiva locale e ai relativi parcheggi. Il Servizio Bacini montani richiede che le aree appartenenti al demanio idrico siano stralciate, destinando tale area anche a lavori di sistemazione del Rio, che presenta elementi di criticità sotto il profilo idrogeologico, evidenziando

la necessità che la disciplina specifica per tale area escluda in ogni caso la realizzazione di manufatti.

Il Servizio Bacini montani chiede chiarimenti anche in merito alla previsione R4, con la quale viene reiterata la previsione di un' "area per attrezzature sportive - sovralocale" a valle di Carciato. L'amministrazione comunale specifica che tale ambito è interessato dal progetto, ormai in fase esecutivo, per una nuova scuola, che dovrà necessariamente comprendere anche una serie di opere di protezione da definire in maniera concordata con lo stesso Servizio Bacini montani.

Riprendendo il verbale per la Conferenza di Servizi per il rischio PGUAP, in sede di Conferenza di pianificazione il Servizio Foreste e fauna richiama quanto rilevato in merito alle previsioni C7 e C8, che devono essere subordinate al rispetto della delibera del Comitato Tecnico Forestale n.189 del 21.09.1993, aggiornata a settembre 2018.

In merito alla variante C8, che prevede una destinazione a "verde estensivo" previsto a Folgarida, l'Amministrazione comunale chiarisce che la previsione è finalizzata a interventi di sistemazione del sottobosco, che non implicano cambi di coltura, e che verranno definiti nell'ambito di un progetto complessivo attualmente in fase di elaborazione.

In relazione alla previsione C19, finalizzata alla realizzazione di una "zip-line", il Servizio Foreste e fauna chiede chiarimenti in merito al tipo di struttura prevista in corrispondenza del punto di arrivo dell'impianto. L'amministrazione comunale specifica che è prevista l'installazione di una struttura di sostegno puntuale, escludendo la realizzazione di nuovi accessi all'area di sbarco. Il Servizio Foreste e fauna esprime pertanto a proposito della previsione C19 parere positivo, fatta salva la necessaria istruttoria che sarà condotta sul progetto definito della struttura.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a integrazione di quanto evidenziato in tema di sicurezza idrogeologica del territorio riportato ai paragrafi precedenti, richiama l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 787288 del 24 dicembre 2018, che definisce i provvedimenti relativi alle aree danneggiate dagli eventi di fine ottobre 2018, e che precisa il perimetro delle aree in cui è preclusa qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia. A tal proposito viene posta attenzione alla previsione V1, che modifica la destinazione di un lotto, compreso nella cosiddetta "area rossa" individuata dalla sopraccitata ordinanza, da "area residenziale di completamento con vincolo di prima casa" ad "area di "area residenziale satura". In ottemperanza a quanto disposto da tale ordinanza, che prevale sulle previsioni di PRG, si richiede lo stralcio di tale modifica urbanistica e il ripristino della destinazione urbanistica vigente, in attesa della definizione della disciplina della zona sotto il profilo della tutela idrogeologica.

Per quanto riguarda le previsioni a27, a28 e a29, ricadenti nella cosiddetta "area gialla" individuata dall'ordinanza sopraccitata, l'Amministrazione comunale specifica che tali modifiche sono finalizzate ad individuare come "verde di protezione e mitigazione", privo di qualsiasi possibilità edificatoria, alcuni lotti residuali corrispondenti a rampe stradali o ad aree marginali. Tali modifiche, che si configurano come presa d'atto dello stato dei luoghi, risultano ammissibili.

Inoltre, a integrazione di quanto richiamato ai paragrafi precedenti relativamente all'accordo di programma sotteso all'area di cui alla variante C77, si riporta quanto espresso dal Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica con nota prot. 396825 del 21 giugno 2019, che esprime parere favorevole in merito "ai contenuti dell'accordo di programma "Area Guadi", di cui all'art. 41 delle norme di attuazione".

Aree agricole e aree agricole di pregio

Il Servizio Agricoltura ha fornito il seguente parere di competenza in data 17 maggio 2019:

"In riferimento alla proposta di Variante al PRG di cui all'oggetto e per quanto di competenza dello scrivente Servizio, considerando che si tratta di stralci di previsioni e di rettifiche cartografiche di lieve entità, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Si fa unicamente presente la necessità di rettificare i riferimenti agli articoli delle norme di attuazione contenuti in altri articoli delle norme stesse e nelle varianti".

Aree protette

Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ha fatto pervenire il proprio parere in merito alla variante in esame con le note di cui al prot. 358711 del 5 giugno 2019 e prot. 370316 di data 11 giugno 2019.

La nota prot. 358711 riporta quanto segue.

"Nell'area presa in considerazione dal PRG sono stati individuati, in base alla direttiva Habitat 92/43 CEE e alla Direttiva Uccelli 2009/147 CE, tre Zone speciali di conservazione denominate rispettivamente Monte Sadron cod. IT3120176, Ontaneta di Croviana IT3120117e Dolomiti di Brenta IT3120177, e una Zona di protezione speciale denominata Brenta, cod. IT 3120159. Inoltre è presente il Parco Naturale provinciale Adamello Brenta.

Le varianti previste non interessano le aree Natura 2000, ad eccezione di quelle contrassegnate dai numeri 69 e 70, che coinvolgono la ZSC Ontaneta di Croviana con la riduzione dell'area destinata a cava".

La nota prot. 370316 evidenzia poi i seguenti aspetti.

"Letti gli allegati progettuali, si esprimono le seguenti osservazioni:

- le aree protette ricadenti nel territorio comunale risultano correttamente evidenziate nella cartografia del sistema ambientale;
- analogamente sono corretti i riferimenti normativi contenuti nelle norme di attuazione, per quanto di nostra competenza;
- rispetto all'articolo 63 delle norme, in particolare al punto 10 "Zip-line Folgarida – Selva nera", si fa presente che presso questo Servizio è stato presentato un progetto di massima, sottoposto nel 2018 a procedura di verifica preventiva ai sensi dell'articolo 16 del regolamento in materia. Il parere viene allegato alla presente nota; in esso viene specificata la necessità di verificare il progetto esecutivo dell'opera, al fine di verificare se saranno necessarie ulteriori prescrizioni.

Tutto ciò premesso, il parere sulla variante 2018 al PRG del Comune di Dimaro Folgarida è positivo, anche se condizionato a quanto indicato per la Zip-line Folgarida-Selva Nera".

Il parere sopraccitato, espresso dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette in data 4 giugno 2018 nel corso della procedura di verifica preventiva relativa alla realizzazione della zip-line in località Belvedere – Malga Selva Nera, evidenzia i seguenti aspetti rilevati in merito al progetto preliminare dell'intervento, che assumono rilevanza nell'ambito del presente verbale.

"In riferimento al progetto viene specificato che verrà posizionata una fune ausiliaria come segnalatore per l'avifauna della presenza della zip-line, ma si chiarisce anche che sono ancora in corso i contatti con l'aeronautica per la definizione puntuale dei vincoli e degli obblighi da rispettare per la realizzazione di questa infrastruttura.

In relazione a quanto sopra specificato, analizzata la documentazione inviata, si comunica che il procedimento si è concluso con esito positivo, ritenendo tuttavia necessario integrare il presente parere in fase di progettazione definitiva, al fine di verificare le possibili ulteriori prescrizioni.

In particolare si segnala sin d'ora che la fune ausiliaria posta a 15 m di distanza è poco efficace ai fini dell'avifauna migratoria e presente nell'area.

Inoltre il progetto non definisce la distanza delle bandierine lungo la fune stessa, per le quali si suggerisce un passo tra i 3 e i 5 m, in ogni caso non superiore a quest'ultima misura".

Servizio Turismo e sport

Il Servizio Turismo e sport, presente alla Conferenza di pianificazione, si esprime per quanto di competenza nei seguenti termini.

"Le varianti di interesse per l'ambito turistico e sportivo sono:

- V36, V37: cambio di destinazione d'uso di due edifici, di proprietà della società funivie Folgarida-Marilleva, da *Servizi privati ricreativi* a *Servizi privati con attività ricettive e ludico-sportive* soggetto al piano attuativo 12, al fine di ottenere una complessiva riqualificazione dello spazio urbano, anche con rifunzionalizzazione di edifici esistenti. Si richiedono precisazioni all'Amministrazione comunale in merito alle funzioni e alle attività previste per la funzione ricettiva.

Per quanto concerne la cartografia, si rilevano i seguenti aspetti:

- nella legenda delle tavole del sistema insediativo, il retino associato a "attrezzature ricettive alberghiere" corrisponde a quello che, nella legenda standard, si definisce "area alberghiera"; allo stesso modo la denominazione della legenda standard "area per campeggio" è sostituita da "campeggi";
- nella legenda delle tavole del sistema insediativo non si distingue tra "area sportiva all'aperto" e "al coperto", ma si utilizza il solo tematismo che nella legenda standard individua le "aree sportive al coperto".

Norme di attuazione

- art. 28, Zone per attrezzature ricettive e alberghiere. Al comma 10 si prevede la possibilità di potenziare i servizi interni fino al 120% di SUN e altezza stabiliti all'art. 28.2 delle norme di attuazione. Appare

necessario definire univocamente cosa si intenda per "servizi interni", in particolare se con tale terminologia si faccia riferimento ai soli servizi comuni oppure anche alle unità abitative, e se la percentuale massima riconosciuta del 120% è calcolata sulla base della SUN dell'intera struttura ricettiva o di quella riferita ai soli servizi. Il comma 11 risulta poco chiaro per come è formulato; al comma 12 è opportuno inserire un riferimento alla normativa provinciale (art. 119, comma 1 della l.p. 15/2015), ribadendo il fine della continuità gestionale in riferimento al secondo alloggio ammissibile.

- art. 30, Zone per campeggi. I commi 1, 2, 3 e 9 riguardano i riferimenti alle normative provinciali (l.p. 19/2012 e relativo regolamento) e possono quindi essere unificati; al comma 4 si prevede la possibilità di recintare l'area campeggio con alberature d'alto fusto, che tuttavia non rappresentano un ostacolo contro l'introspezione come previsto dalla normativa provinciale. Si modifichi pertanto l'indicazione in: "siepi continue ed eventualmente alberature d'alto fusto". Al comma 5 l'alloggio per il proprietario/custode deve essere dimensionato in mq (SUN) e non in mc, come previsto dall'art. 119 c.1 della l.p. 15/2015; al comma 6, lett. c) e d), si fa errato rinvio all'articolo 4 delle norme di attuazione;
- art. 32, Zone per attrezzature sportive e ricreative. Al comma 1 le zone per attrezzature sportive e ricreative vengono definite "in esistenti" o "di progetto", senza tuttavia distinguere quelle al coperto da quelle all'aperto. Al comma 2: l'ammissibilità dell'alloggio per il custode deve essere coerente con la normativa provinciale in materia; il comma 4 è ripetuto per due volte;
- art. 59, Percorsi ciclabili e pedonali: sostituire il termine "trekking" con "escursionismo";
- art. 63.1, PAG1 "Area centrale multifunzionale di Folgarida": al comma 3 sono riportate sia la SUN massima che la volumetria.

Conclusioni

Visto quanto sopra, e per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, si esprime parere positivo con osservazioni alla variante proposta".

In sede di Conferenza di pianificazione l'Amministrazione comunale interviene specificando che le strutture interessate dalle previsioni V36 e V37 corrispondono ai manufatti di proprietà delle Funivie Folgarida Marilleva, e che non è prevista l'introduzione di attività ricettive, ma solo di servizi a supporto dell'attività sportiva.

Rispetto alla definizione di "servizi interni" di cui all'articolo 28 delle norme di attuazione, l'Amministrazione comunale si dichiara disponibile a ridenominare tale destinazione come "servizi comuni", integrando la norma con un elenco non esaustivo che escluda in ogni caso l'ampliamento dell'attività ricettiva, e proponendo di specificare, in fase di adozione definitiva del piano, la destinazione relativa alla parte di manufatto in ampliamento.

Sistema insediativo

Come anticipato in premessa, con la Variante in esame le previsioni del PRG vigente vengono aggiornate sia rispetto a richieste pervenute dai censiti, sia prendendo atto della situazione attuale dei luoghi, omogeneizzando la disciplina urbanistica e la cartografia di piano per i territori corrispondenti agli ex Comuni di Dimaro e di Monclassico.

Sotto il profilo urbanistico, si esprimono le seguenti osservazioni, rilevando in via generale che le modifiche introdotte con il piano in esame confermano sostanzialmente l'assetto insediativo attuale, aggiornandolo rispetto ad esigenze di razionalizzazione delle previsioni e alla predisposizione di uno strumento unitario per il territorio comunale.

Stralcio di aree destinate all'insediamento

Molte delle modifiche puntuali proposte con il piano in esame, come illustrato dall'amministrazione comunale in sede di Conferenza di pianificazione, sono finalizzate allo stralcio dell'edificabilità di aree destinate all'insediamento. In merito a tale tipo di modifiche urbanistiche, deve essere specificato quali siano da considerarsi ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015 e quali invece si configurino come ordinare varianti puntuali alle previsioni di PRG.

Come stabilito dall'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15 /2015, sulle aree oggetto di trasformazione deve essere introdotto anche graficamente il rinvio a uno specifico riferimento normativo, relativo al vincolo di inedificabilità per un periodo minimo di dieci anni, con cui devono essere integrate le norme di attuazione. A tal proposito si ricorda che, successivamente al periodo di dieci anni durante il quale il Comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante, la modifica della destinazione urbanistica sarà possibile secondo le procedure ordinarie.

In merito alle proposte di stralcio introdotte con la variante al PRG in esame, pur non osservando in via generale particolari criticità, dal momento che la riduzione delle aree a destinazione

insediativa appare coerente con il principio di limitazione del consumo di suolo sancito dall'articolo 18 della l.p. n. 15/2015, si evidenzia che lo stralcio dell'edificabilità è possibile ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015, solo nel caso in cui su tali lotti non sia stata generata capacità edificatoria già utilizzata, e non siano presenti manufatti.

Rispetto alle proposte formulate, si evidenzia che laddove le richieste di stralcio interessano aree attualmente destinate ad attrezzature e servizi pubblici, viene garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968, come confermato dalla relazione illustrativa del piano in esame.

Per quanto riguarda le singole proposte di modifica introdotte con la variante al PRG in esame, si esprimono perplessità limitatamente alle varianti C41 e C42, che introducono due lotti a "verde privato" corrispondenti alle dirette pertinenze dell'albergo Job, in corrispondenza del quale è stata introdotta la destinazione ad area alberghiera contestualmente alla ripianificazione delle aree individuate come "aree produttive di interesse locale" dal Piano stralcio del PTC della Comunità della Val di Sole relativo alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, approvato dalla Giunta provinciale con delibera n.1003 dd. 23.06.2017. In sede di Conferenza di pianificazione si propone quindi all'Amministrazione comunale l'opportunità di estendere la destinazione alberghiera all'intero lotto di pertinenza dell'edificio, anche al fine di razionalizzare futuri interventi di riqualificazione complessiva dell'area.

Con le varianti contraddistinte dalla lettera "a" (dalla a1 alla a44) viene individuata una serie di aree, di limitata superficie, a cui viene assegnata la destinazione di "verde di protezione e mitigazione". Tale tematismo è già presente nel PRG vigente per l'ex territorio di Monclassico, e viene esteso anche al territorio corrispondente all'ex Comune di Dimaro, al fine di assegnare una disciplina di zona ad aree di risulta o marginali rispetto alle destinazioni urbanistiche principali, evidenziandone il carattere a verde, ed escludendo per tale destinazione qualsiasi potenzialità edificatoria.

Previsioni nei centri storici storici

La variante al PRG in esame introduce alcune modifiche alle previsioni inerenti gli insediamenti storici, sia a livello normativo che cartografico, al fine di omogeneizzare la disciplina sull'intero territorio comunale e di aggiornare in via generale le categorie di intervento rispetto a quanto stabilito dall'articolo 77 della l.p. n. 15/2015.

Con la variante in esame viene proposta la catalogazione di una serie di manufatti accessori individuati nel centro storico di Dimaro, assoggettati dal PRG vigente alla categoria R5 – demolizione e ricostruzione, quali "costruzioni accessorie esistenti", contrassegnandoli in cartografia con la sigla "A" e disciplinandoli con il nuovo articolo 120 delle norme di attuazione. In merito, considerando tale proposta coerente con la pianificazione sottesa agli insediamenti storici vigenti, non si rilevano particolari criticità, rinviando ai criteri di tutela paesaggistica allegati alla documentazione di piano per quanto riguarda le modalità di intervento sui singoli manufatti. In ogni caso, le possibilità di ampliamento dovranno essere valutate caso per caso, e sempre finalizzate a una riqualificazione architettonica dell'oggetto di intervento.

Rispetto alla modifica della scheda di catalogazione n. 21c relativa all'edificio p.ed. 50 del C.C. di Dimaro, assoggettato alla categoria di intervento R2-risanamento conservativo, per il quale viene proposta la realizzazione di un balcone, si suggerisce di ammettere tale possibilità subordinatamente alla verifica delle effettive necessità, alla luce delle dotazioni dell'alloggio interessato. In ogni caso, le modalità di realizzazione del balcone dovranno tenere conto del particolare pregio del contesto del manufatto, inserendosi coerentemente con gli elementi costruttivi e tipologici tradizionali locali.

Al fine di estendere la disciplina relativa agli edifici tradizionali isolati anche all'ex territorio comunale di Dimaro, con la variante in esame l'Amministrazione comunale propone di ripristinare per tali manufatti, compresi nei Comuni catastali di Dimaro e di Carciato, la categoria di intervento assegnata dal Piano generale comprensoriale degli insediamenti storici della Val di Sole, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 18170 del 14 dicembre 1992, fino alla predisposizione di uno specifico piano per l'edilizia montana relativo all'intero territorio comunale di Dimaro Folgarida.

In merito a tale proposta, considerata la portata della previsione, e la vetustà delle previsioni relative allo strumento pianificatorio comprensoriale rispetto sia alle mutate condizioni socio-

economiche del territorio, sia alla disciplina sovraordinata in materia di edilizia tradizionale e di paesaggio, appare opportuno rinviare il tema a specifica variante al PRG, corredata da specifiche analisi e da adeguati approfondimenti cartografici e disciplinari, in particolare provvedendo alla schedatura completa del patrimonio abitativo montano o storico isolato. Sollecitando pertanto la predisposizione di una specifica disciplina comunale di settore, si rinvia alla coerenza con le norme di zona del PRG per quanto riguarda le possibilità di intervento sui singoli manufatti. In via generale, il riferimento per le modalità di intervento rimangono gli "indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano", di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 611/2002, nonché in via generale il Titolo V, Capo I, della l.p. n. 15/2015, a cui fare riferimento al fine di predisporre un adeguato strumento urbanistico, in ogni caso in coerenza con la pianificazione sovraordinata in materia di vincolo idrogeologico del territorio.

Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali

Con la variante in esame l'Amministrazione comunale propone l'adeguamento degli indici urbanistici del proprio PRG alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio della l.p. n. 15/2015.

Rispetto a questo tema, la relazione illustrativa del piano comprende un capitolo dedicato alla "conversione dei parametri per definire la nuova capacità edificatoria dei suoli", nel quale viene condotta una comparazione tra la definizione e l'ambito di applicazione dei parametri urbanistici vigenti rispetto alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Al fine di motivare la conversione ai nuovi parametri proposta, viene inoltre riportata l'analisi di sei tipologie edilizie ricorrenti sul territorio comunale che, in particolare evidenziando il range di valori assunto dal rapporto di conversione da indice edificatorio (mc/mq) a superficie utile netta (mq/mq). Prendendo atto che il valore di tale rapporto è compreso tra 0,23 e 0,43, variando in funzione della tipologia edilizia considerata, alla pendenza del lotto, alla presenza di piani seminterrati e di sottotetti e alle relative caratteristiche, l'amministrazione comunale propone un indice di conversione costante $K = 0,30$ comune alle diverse zone urbanistiche.

L'analisi presentata appare esaustiva rispetto alla necessità di adeguare i contenuti del regolamento urbanistico-edilizio provinciale al contesto territoriale del piano in esame, e i parametri urbanistici proposti risultano peraltro coerenti con i caratteri insediativi consolidati. In ogni caso tali parametri dovranno essere integrati con l'indicazione dell'altezza massima dell'edificio in m lineari, così come specificato dalla circolare dell'Assessore all'Urbanistica di data 11 marzo 2019, al fine del calcolo delle distanze tra edifici e dai confini.

In ogni caso, al fine di assicurare la coerenza rispetto al tessuto consolidato circostante e alle reali esigenze abitative, si rinvia alla valutazione degli interventi caso per caso, sui singoli edifici.

Disciplina per gli alloggi per tempo libero e vacanza

L'ex Comune di Dimaro e l'ex Comune di Monclassico, ora compresi nel nuovo comune di Dimaro Folgarida, erano compresi tra i Comuni nei quali allo stato attuale la presenza di alloggi per il tempo libero e vacanze è ritenuta rilevante, di cui all'allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 del 30.12.2005. Tale allegato assegnava all'ex Comune di Dimaro e all'ex Comune di Monclassico un dimensionamento massimo rispettivamente del 10% e del 20% di interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 154 del 30 Gennaio 2009 è stata approvata la Variante al PRG di Monclassico finalizzata all'adeguamento del piano regolatore comunale alla disciplina provinciale degli alloggi destinati a residenza. Con tale variante l'Amministrazione comunale ha provveduto alla "dislocazione del volume da destinare al tempo libero e vacanze in forma omogenea su tutte le aree residenziali già individuate dal Piano regolatore generale", per una volumetria totale pari a 9.500 mc.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 3277 del 30 Dicembre 2009 è stata quindi approvata la Variante al PRG di Dimaro finalizzata all'adeguamento del piano regolatore comunale alla disciplina provinciale degli alloggi destinati a residenza. Con tale variante l'Amministrazione comunale, pur ritenendo opportuno "individuare analiticamente il fabbisogno residenziale totale e quello da destinare al tempo libero e vacanze", posto pari a 2.887 mc totali, non ha inteso

procedere alla localizzazione né all'utilizzo del contingente onde favorire l'inserimento delle opportunità derivanti dalla residenza secondaria nel nuovo Piano regolatore.

L'articolo 130 della l.p. n. 15/2015 stabilisce che le previsioni dei PRG relative al dimensionamento degli alloggi destinati a tempo libero e vacanze definite nel rispetto del dimensionamento massimo previsto dalla sopracitata deliberazione della Giunta provinciale, e approvate prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015, mantengono la loro efficacia se il dimensionamento è assegnato a specifiche previsioni insediative. Dal momento che nel caso specifico dell'ex Comune di Dimaro tale contingente non è stato localizzato, esso è stato ridotto della metà (ex art. 130, comma 4, l.p. 15/2015), come correttamente indicato nella relazione illustrativa del piano in esame, e posto pari a 1.444 mc.

La variante in esame propone pertanto un dimensionamento residenziale complessivo per alloggi per tempo libero e vacanza riportato a pagina 31 della relazione illustrativa pari a 10.944 mc totali.

Come evidenziato anche in sede di Conferenza di pianificazione, si evidenzia tuttavia che non appare condivisibile la proposta di dislocazione di tale contingente in maniera indifferenziata sul territorio del nuovo Comune di Dimaro – Folgarida, dato che tale scelta contraddirebbe i principi localizzativi, seppur parziali e inerenti il solo ex territorio comunale di Monclassico, di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 154/2009.

Si richiede pertanto la revisione nei termini sopra esposti del Titolo V delle norme di attuazione relative al piano in esame, provvedendo alla localizzazione precisa delle quantità spettanti agli specifici ambiti del territorio comunale.

Aree sciabili

Il Servizio Impianti a fune e piste da sci ha fatto pervenire in data 7 giugno 2019 il presente parere di competenza.

“Riguardo all'introduzione della nuova variante al piano attuativo “PAG C19” che prevede la realizzazione di un intervento di riqualificazione del parcheggio esistente che potrà comprendere anche la realizzazione della stazione di partenza di una nuova zip-line di attraversamento aereo della Val Meledrio, lo scrivente Servizio rileva che la previsione ricade fuori area sciabile del PUP e che, comunque, ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, la stessa non interferisce con l'impianto funiviario C54g Belvedere-Mont Aut, pertanto si esprime parere favorevole all'adozione della variante in oggetto.

Per quanto riguarda la previsione di variante V37 che riguarda la ristrutturazione e la rifunionalizzazione delle strutture di proprietà della società a Folgarida bassa, si rileva che, ricadendo in area sciabile del PUP, gli eventuali interventi sono subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/ Leg che rimanda la competenza autorizzatoria degli stessi alla Commissione di coordinamento, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. n. 7 del 21 aprile 1987.

Rispetto alla variante V35 che riguarda l'area a servizi privati di Spolverino, con possibilità di coprire la terrazza scoperta, si rammenta che anche in questo caso, come per la variante V37, gli eventuali interventi sono subordinati all'autorizzazione della Commissione di coordinamento e al rispetto dei dettami del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

Riguardo infine alla variante C61 - Area per impianti tecnologici, si evince che la stessa è limitrofa al sedime della pista da sci da discesa n. 7-2-11 denominata “Azzurra”, per la quale si prescrive l'assoluta non interferenza con il piano sciabile e una distanza minima dal bordo pista di almeno 5 metri”.

Aree estrattive

Il Servizio Minerario ha fornito le osservazioni di competenza nel parere pervenuto in data 11 giugno 2019.

“1. Nel Comune di Dimaro Folgarida sono individuate dal Piano cave le seguenti aree estrattive per inerti:

- “La Valle” - Tav. 52 – Ubicata nell'ex Comune di Dimaro, attualmente in attività (autorizzazione di cava con scadenza al 07.07.2014)
- “Valsorda” - Tav. 71 – ubicata nell'ex Comune di Monclassico, che non è mai stata oggetto di coltivazione.

2. Nella cartografia del PRG entrambe le aree estrattive presentano una perimetrazione difforme da quella del vigente “Piano cave”.

3. Per quanto riguarda l'area estrattiva “La Valle” si rileva che la parte destinata alla coltivazione è indicata come “area di cava” (shape L108) ed è sovrapposta a un’ “area agricola pregiata di rilevanza locale” (shape E109), la parte in cui ricade l'impianto di lavorazione viene invece individuata come “area produttiva del

settore secondario locale di progetto" (shape D105, simbolo L-Pr) e normata dall'articolo 37, comma 3, delle relative norme di attuazione.

4. Per quanto riguarda l'area estrattiva "Valsorda" sono previste due varianti cartografiche (indicate con shape V100) che interferiscono con tale area:

- variante C69, che prevede uno stralcio della parte di cava ricadente nel SIC IT3120117 *Ontaneta* e in conseguenza una destinazione dell'area da "cava" a "bosco" (shape E106).
- variante C79, che stabilisce di individuare sotto il retino di "cava" il retino con destinazione di "area a bosco" (shape E106).

5. In alcune tavole l'area estrattiva è indicata con il simbolo Cs ("cava in sotterraneo") in luogo di Cv ("cava a cielo aperto").

A fronte di quanto sopra esposto si precisa che:

- a. L'attuale perimetrazione delle aree estrattive deve essere adeguata a quella prevista dal Piano cave;
- b. nella cartografia il simbolo Cs ("cava in sotterraneo") deve essere sostituito con il simbolo Cv ("cava a cielo aperto");
- c. relativamente alla parte di area estrattiva "La Valle" destinata alla lavorazione, dato atto della destinazione destinata alla lavorazione, dato atto della destinazione urbanistica attribuita dal Piano regolatore generale quale "area produttiva del settore secondario locale di progetto" (shape D105, simbolo L-Pr), si suggerisce al Comune di valutare l'eventuale stralcio del Piano cave, ai sensi dell'articolo 4, comma 10bis della l.p. n. 7/2006;
- d. in merito alla variante C69 riguardante l'area estrattiva "Valsorda", si suggerisce di valutare l'opportunità di chiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 10bis della l.p. n. 7/2006, lo stralcio parziale della parte di area estrattiva ricadente nel SIC IT3120117 *Ontaneta*.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole e si ricorda che la situazione aggiornata della perimetrazione delle aree estrattive individuate dal piano cave è consultabile sul sito www.minerario.provincia.tn.it. In tale sito sono altresì scaricabili sia gli shapefiles che i files formato dxf di tali aree".

Beni architettonici, beni archeologici

Le osservazioni formulate in sede di Conferenza di pianificazione dalla Soprintendenza per i beni culturali richiamano quanto riportato nel seguente parere di competenza:

"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici"

Con la presente variante, alcuni edifici storici isolati - attualmente di proprietà privata - vedono cambiare la loro categoria d'intervento, passando in R3 - Ristrutturazione: preme ricordare come anche edifici soggetti a categoria d'intervento che ne permettono la demolizione e successiva ricostruzione (o la sola demolizione), qualora diventino di proprietà pubblica in seguito a qualsivoglia procedura (esproprio, compravendita od altro) se hanno più di settanta anni devono essere assoggettati a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice e - nel caso di accertamento positivo - non potranno essere demoliti.

Laddove i piani attuativi insistano su realtà di proprietà pubblica e/o interessino parti di beni sottoposti a vincolo diretto - come ad esempio nel caso dei piani di recupero del centro storico di Presson - si ricorda che il progetto deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, tramite determinazione del Dirigente.

La presente variante introduce il piano attuativo PAG10 "Zip-line Folgarida - Selva Nera" il cui tracciato passa in prossimità dei ruderi del Convento di Santa Brigida, direttamente tutelato; si consiglia di concordare in via preventiva con la Soprintendenza il tracciato e la posa di eventuali tralicci di sostegno, prima di arrivare in una fase di progettazione troppo avanzata.

Nelle norme di attuazione e nelle schede degli edifici di centro storico, si sono rilevati alcuni errori negli estremi catastali di individuazione dei beni vincolati: ad esempio il monumento ai caduti di tutte le guerre di Dimaro e di Carciato insiste sulla p.f. 155/2 C.C. Dimaro anziché sulla p.f. 1358 C.C. Dimaro, le pp.edd. 12 e 13 non esistono più e l'edificio attualmente è individuato dalla p.ed. 398 C.C. Dimaro.

Nelle norme di attuazione del PRG, l'art. 19 - *Beni culturali* potrebbe essere completato, al comma 8, anche con l'elenco dei beni di proprietà pubblica con più di settanta anni fornito dalla Soprintendenza, fermo restando che tale elenco risulta aggiornato alla data di stesura del piano regolatore, vista la continua evoluzione dei dati; tali edifici - da sottoporre a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice (come correttamente richiamato ai commi 3. e 6. del medesimo articolo 19) - andranno indicati in cartografia con il codice shape Z318_N o Z327_P a seconda che abbiano natura puntuale o poligonale, in analogia a quanto fatto per la ex scuola elementare di Monclassico, individuata dalla p.ed. 20 C.C. Monclassico ed evidenziata in cartografia con il codice Z327_P.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto. Si richiede l'aggiornamento del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica:

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.(area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

Si richiede l'aggiornamento in cartografia delle aree a tutela archeologica. A tal proposito si invita lo spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici. Gli shape files dovranno essere richiesti alla dott.ssa Chiara Conci (tel. 0461/492166; cell. 335/1408323; e-mail chiara.conci@provincia.tn.it), tecnico del medesimo Ufficio beni archeologici".

Programmazione urbanistica del settore commerciale

In merito ai contenuti della variante in esame il Servizio artigianato e commercio ha fornito in data 31 maggio 2019 il seguente parere.

"Settore industria e artigianato"

Per quanto riguarda le norme di attuazione relative alle aree del settore produttivo di interesse locale di cui all'articolo 37, le stesse dovranno essere aggiornate inserendo i corretti riferimenti alla l.p. n. 15/2015 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale, e in particolare:

- art. 37 comma 1 e comma 4: va inserito un rimando diretto anche agli articoli 117 e 118 della l.p. n. 15/2015;
- art. 37, comma 2: vanno aggiunte le attività espressamente previste dall'articolo 118 della l.p. n. 15/2015;
- art. 37, comma 4, lettere b) ed e): per quanto riguarda la realizzazione di unità abitative e foresterie all'interno delle zone produttive si ritiene che vada inserito il rimando diretto agli articoli 33, comma 6 del PUP, 117, comma 2, della legge urbanistica e 91, 92, 93 94 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, eventualmente unendo le due lettere, e togliendo i riferimenti a "stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale".

Settore commercio

Le disposizioni contenute nell'articolo 45/ter delle norme di attuazione risultano conformi ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1° luglio 2013 e ss.mm.

Si richiedono i seguenti adeguamenti:

- articolo 23, comma 2, lettera c): sostituire le parole "di prodotti affini, complementari contemplati nelle tavole merceologiche in conformità al Piano commerciale" con "in conformità con le disposizioni di cui al titolo IV – Urbanistica commerciale – delle presenti norme di attuazione";
- art. 36, comma 1: cancellare le parole "e per la realizzazione dei centri commerciali al dettaglio". Le parole "alle previsioni della l.p. n. 4/2000" vanno sostituite con "alle disposizioni di cui al titolo IV – Urbanistica commerciale – delle presenti norme di attuazione";
- art. 36, comma 2 – zone C: le facoltà insediative commerciali in queste zone devono essere riviste e rivalutate in quanto la deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio 2001, richiamata per questa specifica zona, è stata abrogata già a decorrere dal mese di febbraio 2011";
- art. 71: il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità della Val di Sole con l'articolo 8, comma 1, delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013". Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in modo autonomo senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'articolo 8, comma 1, del Piano stralcio della Comunità della Val di Sole;
- art. 73, lettera c), ultimo periodo: le parole "di contesti edificati esistenti" vanno stralciate. Le parole "utilizzando edifici esistenti" vanno sostituite con le seguenti: "utilizzando edifici dismessi da sottoporre a interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico".

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha evidenziato quanto segue nel proprio parere prot. 357699 del 4 giugno 2019, che è stato ripreso e approfondito nel corso della Conferenza di pianificazione.

"TUTELA DEL SUOLO"

In merito all'articolo 55 delle norme di attuazione del PRG "SITI BONIFICATI", si evidenzia la necessità, ai fini di una corretta pianificazione, di riportare in cartografia il seguente sito:

Siti inseriti in Anagrafe		
Codice	Denominazione	Gruppo
SIB065001	EX DISCARICA RSU SIORI	Discariche SOIS bonificate

Il sito riportato in tabella deve essere individuato nella cartografia del PRG attraverso un apposito retino sovrapposto all'attuale destinazione d'uso, con uno specifico rimando nelle norme di attuazione. Attualmente, i siti di ex discariche RSU SOIS bonificate vengono individuati in Anagrafe sull'intera particella catastale, oppure non hanno un'area specifica, ma solamente un'indicazione del sito: l'ADEP – Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati si sta adoperando per ridefinire la corretta perimetrazione delle ex discariche RSU SOIS bonificate presenti sul territorio provinciale, pertanto l'esatta estensione areale di tale sito deve essere verificata presso tale ufficio ed inserita nella cartografia del PRG. Infatti la variante C77 si sovrappone in parte a tale sito e quindi la destinazione a "zona per attività pubbliche civili, amministrative e scolastiche culturali" non sarebbe compatibile salvo ripermimetrazione da parte dell'ufficio competente.

Analogo discorso vale per la variante C44 incompatibile con aree agricole locali e aree per lavorazione materiali inerti di scavo e demolizione anche se per una piccola porzione.

In merito alle varianti C39, C40, C41, C42, con le quali si prevede il cambio di destinazione d'uso da aree produttive (nel caso fossero state adibite a questa destinazione) ad aree residenziali o a verde privato, si evidenzia la necessità di subordinare il permesso di costruire alla preventiva verifica, effettuata dal richiedente, che il sito rientri nei parametri di qualità del terreno e delle acque sotterranee per le aree ad uso residenziale o verde (tab. 1 colonna A e tab. 2 dell'allegato 5 al Titolo V d.lgs. 152/06); nel caso contrario dovranno essere attuate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di bonifica dei siti contaminati; stesso discorso vale anche per le varianti V2, V20 e V21.

TUTELA DELLE ACQUE

Si fa presente innanzitutto che il torrente Noce, nei tratti dove è interessato dalle varianti, è un corpo idrico classificato, in base al Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con d.G.P. n. 233 del 16 febbraio 2015, in stato ecologico buono, pertanto va tutelato per evitare eventuali decadimenti in stati ecologici inferiori.

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua e quindi applicabile per la variante C15 (zone per impianti tecnologici), C19 (zip line Folgarida Selva Nera), C51 (aree produttive e strada), r1 ed r4 (aree per strutture sportive e ricreative)

Si ricorda inoltre che il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) definisce, lungo i principali corsi d'acqua, delle fasce di ampiezza variabile in base alla loro valenza denominate ambiti fluviali ecologici, finalizzati alla protezione e valorizzazione delle fasce riparie, che costituiscono aree d'interesse ecologico e aree filtro, per quanto riguarda l'apporto di nutrienti ed inquinanti, tra il corso d'acqua ed il territorio circostante, garantendo un buon livello di funzionalità fluviale.

In particolare nelle varianti C2 (parcheggio pubblico di progetto ed esistente), C22 (aree produttive), C25 e C29 (viabilità esistente), C30 (parcheggio pubblico esistente e stazione ferroviaria), V20 (area agricola) e V22 (area produttiva), si riscontra la sovrapposizione con aree ad ambito ecologico elevato (torrente Noce); il PGUAP prescrive che "[...] in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico."

Per quanto riguarda le varianti V4 (area agricola), C25 (viabilità esistente) e C70 (area di cava), si riscontra la parziale sovrapposizione con aree ad ambito ecologico mediocre (torrente Noce); il PGUAP prescrive che "[...] al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio che consideri il rapporto diretto e indotto tra le opere progettate e il corso d'acqua".

PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

Relativamente ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ai campi elettromagnetici a frequenza industriale e in alta frequenza, vale quanto stabilito dalla normativa nazionale citata nelle norme di attuazione e in particolare coinvolge la variante C72, che è interessata dall'interferenza con una linea unifilare a 220KV".

Si ritiene necessario integrare quanto riportato nel parere dell'APPA a proposito della previsione C44, che corrisponde all'area destinata ad "attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi", soggetta all'accordo di programma già richiamato ai paragrafi precedenti, evidenziando che l'impianto di smaltimento è stato ammesso nel piano smaltimento rifiuti inerti, in quanto area produttiva, e pertanto localizzato nel suddetto accordo di programma.

Il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali, per quanto di competenza, in sede di Conferenza di pianificazione osserva quanto segue.

Per quanto riguarda la previsione finalizzata alla localizzazione dell'impianto per il teleriscaldamento a Folgarida (variante C7), oggetto di specifico ragionamento condotto

dall'Amministrazione comunale nell'ambito dell'autovalutazione del piano, pur confermando che l'opera non è da sottoporre a verifica o procedimento di valutazione ambientale, richiede che siano aggiornati i riferimenti normativi alle disposizioni recenti, costituite dal d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/ Leg, recante il Regolamento di esecuzione della l.p. 17 settembre 2013, n. 19.

Rispetto alle previsioni urbanistiche scaturite dall'accordo di programma sotteso all'area Mochen, di cui all'articolo 41 delle norme di attuazione del piano in esame, il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali si propone di eseguire un approfondimento istruttorio in merito agli aspetti di competenza.

Relativamente alle aree interessate dagli eventi calamitosi, il SAVA evidenzia infine che è attualmente oggetto di esame il progetto promosso dal Servizio Bacini montani di sistemazione idraulica al fine della procedura di screening di via, corredato dalle cartografie relative alla definizione delle aree rosse e delle aree gialle, che potrebbero essere riprese nella documentazione di variante al PRG, integrando la relazione illustrativa.

Sistema della viabilità

Con nota prot. 413323 di data 1 luglio 2019 il Servizio Opere stradali e ferroviarie e il Servizio Gestione strade hanno fornito il seguente parere congiunto.

"Con riferimento alla richiesta (...) di data 24 aprile 2019 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- Nella cartografia di piano parte della S.S. 239 viene classificata come da potenziare. A tal proposito si fa presente che né gli strumenti pianificatori in materia di viabilità degli scriventi servizi né il PUP prevedono tali potenziamenti;
- In merito alla variante n. C55, seppur la nuova destinazione d'uso sia "zona residenziale satura", considerato che la stessa è in fregio alla S.S. 239, si evidenzia che in merito a ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 4 ottobre 2013. Eventuali nuovi insediamenti residenziali andranno studiati in modo che possano essere serviti preferenzialmente con accessi attestati sulla viabilità locale, senza prevedere l'apertura di nuovi accessi alla S.S. 239.
- In merito alla variante n. C2, considerato che la stessa è in fregio alla S.S. 42, si evidenzia che in merito a ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 4 ottobre 2013. L'eventuale modifica o apertura di accessi diretti alla viabilità provinciale dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata dal competente Servizio Gestione strade, che li valuterà sulla base di proposte progettuali di dettaglio.
- In merito alla variante n. V33, considerato che la stessa è in fregio alla S.S. 42, si evidenzia che in merito a ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 4 ottobre 2013. In ogni caso la nuova viabilità di progetto dovrà innestarsi sulle viabilità locali e non sulla S.S. 42.
- In merito alle varianti V22 e C22, considerato che le stesse sono in fregio alla Ferrovia Trento-Malè, si evidenzia che in merito a ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale si raccomanda di attenersi a quanto previsto dal D.P.R. n. 753 d.d. 11 luglio 1980, artt. 49 e 50.
- Le norme tecniche di attuazione, in merito alle fasce di rispetto stradale, devono fare riferimento anche alle deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 4 ottobre 2013.
- In merito a ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 4 ottobre 2013. Si raccomanda altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata deliberazione. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.
- Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

- Si prende atto che nelle cartografie di piano è stata inserita la pista ciclopedonale di interesse provinciale che corre lungo il fiume Noce. Tale infrastruttura è denominata "PC-TN04 Percorso ciclopedonale della Val di Sole". Per migliorare e incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della l.p. n. 6/2017 "pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile" si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio".

Norme di attuazione

In generale, si evidenzia che in data 7 giugno 2017 è entrato in vigore il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, a cui devono necessariamente rimandare tutti i riferimenti presenti nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico in esame, richiamando preferibilmente lo specifico articolo di riferimento.

Si richiama inoltre la circolare dell'Assessore all'Urbanistica di data 11 marzo 2019, in cui sono riassunte le principali indicazioni e direttive già fornite dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a supporto delle Amministrazioni comunali, per l'impostazione della variante di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla l.p. n. 15/2015 e al relativo regolamento urbanistico-edilizio di attuazione.

Per gli aspetti di merito, a integrazione di quanto già evidenziato ai paragrafi precedenti, si formulano le seguenti osservazioni:

- art. 13. Per le Invarianti è sufficiente il rinvio all'articolo 8 delle norme di attuazione del PUP; vanno pertanto stralciati i commi 1, 2, 3, 4, 5.
- art. 15. Il titolo dell'articolo dovrebbe far esplicito riferimento alla Carta di sintesi geologica, al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e alla Carta delle risorse idriche. Deve essere verificata la numerazione dei commi, in seguito alle modifiche apportate al testo dell'articolo.
- art. 16. Il comma 1 può essere sostituito con il mero rinvio all'articolo 11 delle norme di attuazione del PUP. Al comma 2, le tavole relative alla tutela ambientale del territorio comunale sono individuate anche alla scala 1:5.000.
- art. 18. L'articolo deve essere rivisitato coerentemente con la disciplina provinciale in materia di aree protette.
- art. 19, comma 8. Le particelle edificiali relative alla Chiesa di San Vigilio, alla Chiesa della Madonna di Loreto e alla casa privata a Presson, oggetto di vincolo diretto ai sensi del D.Lgs. 42/2004 devono essere verificate.
- art. 21. Per le aree a parco naturale è sufficiente il rinvio all'articolo 26 delle norme di attuazione del PUP.
- art. 23bis. Gli ampliamenti di volume di cui al comma 2, lett. b) vanno espressi in SUN
- art. 24. Deve essere specificata l'altezza massima dell'edificio in m lineari, al fine del calcolo delle distanze, per tutte le tipologie di aree. Al punto 1 del comma 6 (da rinumerare) "indici edilizi ed urbanistici" si fa riferimento alle "zone residenziali di nuovo impianto" anziché alle zone residenziali di completamento, che sono oggetto dell'articolo. Al comma 10, il testo di cui alla lett. a) deve essere riformulato in maniera più chiara. Alle lett. d) e f) si fa rinvio errato all'articolo 4 delle presenti norme di attuazione.
- art. 27, comma 3. Deve essere specificata l'altezza massima dell'edificio in m lineari, al fine del calcolo delle distanze, per tutte le tipologie di aree.
- art. 28, comma 10. Per quanto riguarda la definizione di "servizi interni" si fa riferimento a quanto espresso dal Servizio Turismo e sport e riportato ai paragrafi precedenti. Al comma 14, deve essere specificata l'altezza massima dell'edificio in m lineari, al fine del calcolo delle distanze, per tutte le tipologie di aree.
- art. 31. Si richiedono chiarimenti in merito alla valenza sovralocale assegnata alle "zone per attrezzature pubbliche civili amministrative e scolastiche culturali" di cui ai tematismi F101, F102, F103. Il temaismo corrispondente allo shape F104 citato nel titolo e al comma 1 non è presente in cartografia. Nel titolo deve essere riportato anche il temaismo F205. Devono essere rinumerati i commi 4 e 5. L'ampliamento ammesso dal comma 5 (ora numerato come 1) deve essere espresso in SUN.
- art. 34. Al comma 3, lett. a), gli indici edificatori devono essere espressi in superficie (mq/mq)
- art. 35. Al comma 3, si completi l'enunciato specificando "all'art. 62 della l.p. n. 15/2015".
- Il titolo "Zone produttive" non appare adeguato.
- art. 36, comma 6. Alle zone commerciali corrisponde il file shape D121 e non il D108 (che corrisponde alle aree commerciali integrate, non presenti nel PRG). Nella tabella relativa ai parametri edilizi-urbanistici al comma 6 non deve essere riportato il numero massimo di piani, ma deve essere invece specificata l'altezza massima in m lineari degli edifici. Si corregga la numerazione dal comma 9 a seguire.
- art. 37, comma 2. Per le zone produttive del settore secondario di livello locale multifunzionali è sufficiente il rinvio all'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP. Si stralcino pertanto i commi 2 e 4 dell'articolo. Al comma 6 deve essere chiarito a cosa si riferisca (fronte, metà falda?) l'altezza massima riportata. Al

- comma 7, l'ampliamento deve essere espresso in percentuale sulla SUN. Al comma 14, per il manufatto interessato dalla norma deve essere specificata anche l'altezza massima.
- art. 42. I riferimenti normativi al comma 1 devono essere meglio specificati rispetto agli articoli delle norme di attuazione del PUP. Al comma 3, il primo alloggio ammesso per l'impresa agricola deve essere dimensionato pari a 400 mc (in coerenza con le norme di attuazione del PUP). Al comma 12 e al comma 14, gli ampliamenti ammessi devono essere espresso in percentuale sulla SUN.
 - art. 42.1, art. 42.2, art. 42.3. I parametri edificatori devono essere espressi in misura di superficie (mq/mq).
 - art. 43, art. 43.2. Il rinvio al comma 8, art. 42 per quanto riguarda le distanze da confini ed edifici è errato.
 - art. 43.3. Al comma 1, l'ampliamento ammesso per i maneggi deve essere espresso in percentuale sulla SUN.
 - art. 44. Per le aree a pascolo è sufficiente il rinvio all'articolo 39 delle norme di attuazione del PUP.
 - art. 45. Il comma 3 è mera riproposizione del contenuto dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PUP, quindi può essere stralciato. Al comma 5, l'ampliamento ammesso deve essere espresso in percentuale sulla SUN.
 - art. 46. Per le aree a elevata integrità è sufficiente il rinvio all'articolo 28 delle norme di attuazione del PUP.
 - art. 48 e art. 49. La cartografia a cui si fa riferimento è in scala 1:2000 e non 1:2880.
 - art. 50, comma 1. Il dimensionamento massimo dei manufatti ammessi per le aree S1, S6 e S8 deve essere espresso in SUN. Gli ampliamenti ammessi per gli edifici esistenti nelle aree S3 e S5 deve essere espresso in percentuale sulla SUN.
 - art. 51. L'alloggio ammesso deve essere dimensionato in SUN.
 - art. 52. Il comma 12 può essere sostituito con il mero rinvio alle disposizioni provinciali di settore.
 - art. 53. Al comma 3 deve essere corretto il riferimento alla legge provinciale citata. Al comma 8, la denominazione corretta è "costruzioni accessorie". Nella tabella C, nota 2, la viabilità forestale e rurale non può essere compresa nella definizione "altre strade".
 - art. 54. Al comma 1, i tracciati ferroviari da considerare sono sia di progetto che "esistenti".
 - art. 63.1 I parametri relativi alle attrezzature alberghiere ammesse a Folgarida devono essere espressi solo in SUN e non in volume (commi 3 e 4).
 - art. 63.2, art. 63.3, art. 63.9, art. 63.10, art. 63.12. Deve essere specificata l'altezza massima dell'edificio.
 - art. 63.4. I parametri relativi al progetto convenzionato n. 4 devono essere espressi in SUN e non in volume.
 - art. 63.5, comma 5. I parametri urbanistici indicati devono essere espressi in misura di superficie (SUN).
 - art. 65, le costruzioni accessorie devono essere dimensionate in SUN e non in volume.
 - artt. 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122. Il primo comma di ciascuno di questi articoli, anziché riportare la definizione relativa alla specifica categoria di intervento, deve limitarsi a fare mero rinvio all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Dimaro Folgarida debbano essere rivisti e integrati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano. La seduta è conclusa alle ore 10:45.

Il Presidente della Conferenza
- arch. Angiola Turella -



SaS






PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI
DIMARO-FOLGARIDA

S013/18.2.2-2019-73/SaS

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA: Variante ordinaria al piano regolatore generale comprendente l'adeguamento al regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui al D.P.P. 19 maggio 2017, 8-61/Leg. del (pratica 2620). Rif. delib. comm. n. 2 dd. 21 novembre 2019 - adozione definitiva.

Premessa

Con deliberazione del commissario ad acta n. 1 di data 22 marzo 2019, il Comune di Dimaro Folgarida ha adottato una variante ai PRG finalizzata a rivedere in via generale la cartografia del proprio strumento urbanistico comunale, relativo al territorio generato dai due Comuni di Dimaro e di Monclassico, e a verificare le previsioni urbanistiche sul territorio, anche per il tema della pianificazione degli insediamenti storici. Contestualmente, è stato proposto l'adeguamento delle norme di attuazione alle disposizioni della legge provinciale per il governo del territorio n. 15/2015, e al relativo regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 6-81/Leg.

Tale Variante al PRG è stata esaminata nel corso della Conferenza di pianificazione ai fini della verifica di coerenza delle nuove previsioni rispetto al PUP in data 12 giugno 2019. Le osservazioni emerse in tale sede sono confluite nel verbale n. 19/2019, trasmesso al Comune di Dimaro Folgarida con nota prot. 424036 del 4 luglio 2019.

Con deliberazione del commissario ad acta n. 2 del 31 ottobre 2019 il Comune di Dimaro Folgarida ha adottato in via definitiva la Variante al PRG in oggetto, modificando in parte la documentazione di piano in base alle osservazioni espresse dal Servizio provinciale, e fornendo ulteriori elementi laddove l'Amministrazione comunale ha ritenuto di confermare le proprie scelte urbanistiche.

Si evidenzia che il termine per l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale, fissato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, è stato sospeso per 30 giorni, tenuto conto delle esigenze istruttorie, con nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio prot. 72194 di data 4 febbraio 2020.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 16 della l.p. n. 23/1992, tramite nota prot. 97773 di data 13 febbraio 2020 è stata convocata la conferenza di servizi per il giorno 4 marzo 2020, al fine di recepire i pareri dei servizi provinciali per gli aspetti di merito. Dal momento che alla conferenza sovra menzionata non erano presenti Servizi provinciali, si prende in

considerazione il parere pervenuto da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Analisi degli elaborati di piano

Con l'adozione definitiva sono state recepite parzialmente le indicazioni fornite nel verbale n. 19/2019 in merito alla rappresentazione cartografica del piano. In particolare, sono state identificate come varianti urbanistiche alcune delle modifiche rilevate rispetto al PRG vigente nel corso dell'istruttoria tecnica, e sono stati forniti elementi a chiarimento di alcune scelte grafiche confermate anche in adozione definitiva.

Le varianti puntuali introdotte con l'adozione definitiva del piano corrispondono in parte all'individuazione cartografica di modifiche alla zonizzazione del PRG vigente (varianti c77, c79, c80, c81, c82), e in parte sono conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate da privati (v7 e da v39 a v47).

Nel merito della cartografia di piano adottata in via definitiva, si evidenzia che i cartigli che riportano lo specifico riferimento normativo all'articolo 15, comma 3 (integrato in adozione definitiva) risultano di difficile lettura. Tale tematismo deve essere inserito anche in corrispondenza dell'area sottesa alle varianti v16 e c63.

La relazione illustrativa deve essere integrata con la richiesta formulata dal Servizio Valutazioni ambientali in occasione della valutazione del piano adottato in prima istanza, richiamando "il progetto promosso dal Servizio Bacini montani di sistemazione idraulica al fine della procedura di screening di via, corredato dalle cartografie relative alla definizione delle aree rosse e delle aree gialle".

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame adottata in via definitiva con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 14 febbraio 2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera, della quale si riporta il seguente verbale:

Si passa alla discussione della variante al PRG di Dimaro Folgarida (adozione definitiva).

"Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani e il Servizio Geologico specificano che l'esame delle singole varianti è stato effettuato sia sulla base della cartografia relativa alla pericolosità in vigore (Carta di Sintesi geologica e Carta della pericolosità del PGUAP) che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili presso i Servizi e utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma preadottata.

La Conferenza di Servizi richiama quanto già espresso in sede di prima adozione con il verbale di data 29 maggio 2019. In particolare per le varianti v21 e c39, in sede di prima adozione, è stato formulato un parere negativo in quanto generano un grado di rischio elevato R3. Il parere poteva essere rivisto sulla base di uno studio di compatibilità, redatto ai sensi dell'art 17 delle norme di attuazione, che dimostrasse la compatibilità del cambio della destinazione urbanistica con la pericolosità riscontrata. Le varianti sono state ripresentate in adozione definitiva (modificate in parte nella perimetrazione, ma sempre in area a pericolosità media che determina un grado di rischio R3) senza lo studio di compatibilità richiesto. Pertanto, si conferma per esse il parere NEGATIVO espresso in prima adozione.

v3: Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi.

v5: Il Servizio Bacini montani esprime parere positivo POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi.

v6: Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO ma segnala che la variante, in base agli studi redatti per la Carta della Pericolosità preadottata, ricade in area critica per fenomeni torrentizi.

v21: NEGATIVO per la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione del PGUAP.

v36: Viene riconfermato il parere NEGATIVO della prima adozione: lo studio non analizza la pericolosità dell'area in funzione di una nuova destinazione ricettiva (ABI) e dei possibili interventi elencati in norma (pag. 49), in particolare per la realizzazione di parcheggi multipiano ed interrati, in un contesto particolarmente

fragile ed in erosione quale il versante che scende verso il rio Rotian. Modificare di conseguenza la norma di riferimento.

v37: Viene riconfermato il parere NEGATIVO della prima adozione: lo studio non analizza la pericolosità dell'area in funzione di una nuova destinazione ricettiva (ABI) e dei possibili interventi elencati in norma (pag. 50). Modificare di conseguenza la norma di riferimento.

c39: NEGATIVO per la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione del PGUAP.

c51: POSITIVO. Il Servizio Bacini montani richiede che la variante non interessi il sedime del corso d'acqua. Eventuali interventi sul demanio sono eventualmente soggetti a concessione ai sensi della L.P. 18/76. Inoltre eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico (10 m) sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della L.P. 18/76. Ribadisce che parte della variante si localizza in area critica per fenomeni torrentizi legati al rio Val dei Cavai; pertanto la destinazione 'produttiva' deve essere limitata alla sola lavorazione di inerti e non deve prevedere la realizzazione di manufatti. Si evidenzia a tal proposito che l'area in oggetto potrebbe essere utilizzata per lavori di sistemazione sul rio proprio per far fronte alla criticità suddetta.

a37: POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico (10 m) sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della L.P. 18/76; ritiene, comunque, inderogabile tale fascia per nuove costruzioni. Inoltre, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di Dimaro Folgarida (adozione definitiva):

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
a19	POSITIVO
c19	POSITIVO
c39	NEGATIVO per la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
c71	Il Servizio Geologico richiama il parere espresso in prima adozione ribadendo che gli interventi in fase progettuale, entro l'area in variante, devono essere supportati da uno studio geologico che affronti in maniera dettagliata le problematiche idrogeologiche, dovute principalmente al drenaggio e allo smaltimento delle acque di falda e superficiali e alla stabilità delle scarpate in erosione, che scendono verso l'impluvio. La possibilità, inoltre, di realizzazione piani interrati dovrà essere verificata attentamente in quanto potrebbe comportare importanti opere di consolidamento. Tale prescrizione dovrà essere riportata sulle norme di piano. Il Servizio Foreste e fauna richiama il parere espresso in prima adozione, segnalando il rispetto della delibera del Comitato Tecnico Forestale n.189 del 21/09/1993 e specificando che la fattibilità degli interventi eventualmente previsti nelle aree boscate, è subordinata all'esito dell'istruttoria al cambio di coltura ai sensi della l.p. 11/2007.
c77	POSITIVO
c78	POSITIVO
c79	POSITIVO
c80	POSITIVO
c81	POSITIVO
c82	POSITIVO
c83	POSITIVO
c84	POSITIVO
v7	POSITIVO
v38	POSITIVO
v39	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Inoltre, lo stesso Servizio ricorda che gli eventuali interventi in

	fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
v40	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore, ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
v41	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
v42	POSITIVO
v43	POSITIVO
v44	POSITIVO
v45	Il Servizio Bacini montani segnala che l'area a "Verde privato" può essere ammessa subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione, in quanto la variante si localizza in area a pericolosità media.
v46	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
v47	POSITIVO

Si consiglia il Comune proponente di prendere contatti diretti con i Servizi competenti per quanto riguarda la pericolosità interessata dalle singole varianti in modo da poter approfondire gli aspetti essenziali dei fenomeni idrogeologici interessati. Le varianti potranno essere riammesse ad istruttoria una volta presentato lo studio.

A integrazione dei contenuti del parere sopra riportato, l'Agenzia provinciale per le Risorse idriche e l'energia ha fornito in data 5 marzo 2020 le seguenti osservazioni:

"Facendo seguito alla nota prot. 75728 di data 05.02.2020 e con riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006, e alla nota prot. 324410 inviata del 19 giugno 2015 relativa alla nuova metodologia di istruttoria condotta dalla seguente agenzia, si comunica quanto segue.

Si prende atto che il Comune ha consegnato per le varianti v36 e v37 lo studio di compatibilità a firma del geol. Lorenzo Cadrobbi, di data rel 3978/1/19 così come richiesto nella Conferenza di servizi del 29 maggio 2019 nella quale è stata analizzata l'azione preliminare del PRG di Dimaro.

Tale studio relativo alle varianti v36 e v37 è stato richiesto dalla Conferenza ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione del PGUAP in quanto le future destinazioni d'uso proposte dal Comune sottoriportate in tabella sono state classificate ABI secondo le categorie PGUAP e generanti nuovi rischi elevati R3.

Nr. Variante	Richiedente	Particelle	CC	Richiesta / Proposta	Sintesi valutazione	Usi Civici	PRG in vigore	PRG Variante	cod. shp
v36	Funivia Folgarida - Marilleva	p.ed. .511	Dimaro (Folgarida)	Cambio di destinazione d'uso da SP a Multifunzione terziario	La richiesta risulta coerente con vincolo di predisporre un piano attuativo di carattere generale per la riqualificazione degli spazi pubblici di e di uso pubblico.		Servizi privati ricreativi	Servizi privati con attività ricettive e ludico-sportive Soggetto a Piano Attuativo 12	H102 Z501
v37	Funivia Folgarida - Marilleva	p.ed. .546	Dimaro (Folgarida)	Cambio di destinazione d'uso da SP a Multifunzione terziario	La richiesta risulta coerente con vincolo di predisporre un piano attuativo di carattere generale per la riqualificazione degli spazi pubblici di e di uso pubblico.		Servizi privati ricreativi	Servizi privati con attività ricettive e ludico-sportive Soggetto a Piano Attuativo 12	H102 Z501

Preme precisare che al capitolo 3 dello studio si classificano invece erroneamente la v36 (centro congressi) e la v37 (stazione a valle della funivia) come RIC e quindi generanti nuovi rischi medi R2.

Ciò premesso, tale studio di compatibilità risulta fondato sui presupposti citati risulta anche incompleto in quanto non riporta considerazioni riferite alla pericolosità insistente sull'area in esame e al rischio futuro generato dagli interventi e neppure valutazioni su eventuali misure di mitigazione se ritenute necessarie. Lo studio di compatibilità richiesto deve infatti analizzare dettagliatamente le condizioni di rischio e definire gli accorgimenti costruttivi, localizzativi e architettonici per la realizzazione degli interventi e la loro utilizzazione, in modo da tutelare l'incolumità delle persone e ridurre la vulnerabilità dei beni.

Si conferma pertanto il parere negativo espresso dalla Conferenza dei Servizi per l'adozione preliminare del PRG di data 29 maggio 2019 e si rinvia a quello espresso per l'adozione definitiva in data 14 febbraio 2020".

Sotto il profilo urbanistico, in merito alle varianti v36 e v37, e in via generale alle modifiche introdotte con l'adozione definitiva in accoglimento di osservazioni inerenti zone comprese nell'area sciabile del PUP, sotto il profilo urbanistico si richiama che le attività ammissibili devono in ogni caso essere ridefinite in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 35 delle norme di attuazione del PUP, e del Capo V del regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Aree protette

Rispetto a quanto rilevato dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette per il piano adottato in prima istanza, l'art. 63 delle norme di attuazione deve essere integrato riportando le prescrizioni formulate relativamente al progetto per la zip-line in località Belvedere – Malga Selva Nera.

Aree estrattive

In data 4 marzo 2020 è pervenuto il parere di competenza del Servizio Sviluppo economico che riporta quanto segue in merito alle previsioni inerenti le aree estrattive presenti sul territorio comunale.

“Con riferimento alla vostra richiesta di parere, a seguito dell'esame istruttorio, per quanto di competenza si dà atto che sono state recepite le indicazioni fornite nell'ambito della variante 2018 al PRG in prima adozione con la corretta adozione della simbologia “Cv” (area estrattiva all'aperto) in luogo della simbologia “Cs” (area estrattiva in sotterraneo).

Relativamente alla parte di area estrattiva “La Valle” destinata alla lavorazione, dato atto della destinazione urbanistica attribuita dal PRG quale “area produttiva del settore secondario locale di progetto” (retino D105, simbolo L-pr) si fa presente all'amministrazione comunale che lo stralcio dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (Piano cave) può essere effettuato mediante procedura semplificata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 4, comma 10bis della l.p. n. 7/2006.

Relativamente all'area estrattiva “Valsorda” si ribadisce che l'area indicata non corrisponde a quella del vigente piano cave. Per quanto riguarda il SIC IT3120117 “Ontaneta” si fa presente che può essere chiesto lo stralcio con procedura semplificata d'ufficio ai sensi del sopracitato articolo 4 comma 10bis della l.p. n. 7/2006.

Si fa presente che la situazione aggiornata della perimetrazione delle aree estrattive individuate dal Piano cave è consultabile sul sito: www.minerario.provincia.tn.it. Da tale sito sono scaricabili sia gli shapefiles che i files in formato dxf di tali aree”.

Servizio Turismo e sport

Con l'adozione definitiva del piano sono state parzialmente recepite le indicazioni formulate dal Servizio Turismo e sport, aggiornando gli articoli 28, 30, 59.

Rispetto alle osservazioni riportate in merito ai tematismi grafici “attrezzature ricettive alberghiere”, “area per campeggio”, si prende atto che la denominazione delle “attrezzature ricettive alberghiere” e dell’“area per campeggio” è stata confermata, e che a tali tematismi corrispondono i file shape corretti della legenda standard.

Sotto il profilo urbanistico, si ribadisce la necessità che il PRG recepisca la distinzione sia a livello cartografico che a livello normativo tra “area sportiva all'aperto” e “aree sportive al coperto”, destinazioni urbanistiche che non possono essere assimilate in via generale in un'unica zonizzazione. Eventuali esigenze puntuali di adeguamento o modifica delle strutture sportive esistenti potranno essere perseguite con un procedimento specifico di variante al PRG o di deroga urbanistica.

Per quanto riguarda la necessità di inserire un alloggio per il custode, si prende atto che tale richiesta è finalizzata alla “necessità di dover prevedere la presenza continuativa (almeno in determinati periodi dell'anno) la presenza continuativa di un custode”. Si suggerisce di disciplinarne dimensioni e collocazione mediante uno specifico riferimento normativo da porre in corrispondenza della zonizzazione interessata.

In data 6 marzo 2020 è pervenuto il seguente parere del Servizio Turismo e sport:

“(…) Per gli aspetti di competenza in materia di turismo e sport, nulla si osserva per le modifiche e aggiornamenti introdotti. In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole all'adozione definitiva della variante al PRG del Comune di Dimaro Folgarida”.

Tutela dell'acqua, del suolo, dell'aria

Per quanto di competenza, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha fornito in data 17 febbraio 2020 il seguente parere di competenza relativo al piano adottato in via definitiva:

“Tutela del suolo

Come richiesto nella prima adozione al PRG del Comune di Dimaro Folgarida è stato inserito il sito bonificato come pure i riferimenti normativi nelle norme di attuazione. Le varianti segnalate come critiche sono state modificate nella destinazione d'uso, ripериметrate o normate dai riferimenti normativi aggiunti alle norme di attuazione del PRG.

Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Nelle norme di attuazione sono presenti i riferimenti normativi agli elettrodotti e alle relative distanze, compresa la DPA.

Tutela delle acque

Come per il suolo, sono stati inseriti i riferimenti normativi corretti nelle norme di attuazione, e di conseguenza le varianti che interferiranno con la matrice “acqua” dovranno seguirli sia per quanto riguarda le fasce tampone che gli ambiti ecologici fluviali.

Nella seconda adozione vi sono delle nuove varianti che non interferiscono in maniera sostanziale sulle matrici sopra normate e quindi si ritengono compatibili una volta rispettate le norme di attuazione, come ad esempio le varianti c78 (impianto tecnologico su acquedotto) e v39 (area ricettiva), parzialmente sovrapposte ad ambiti ecologici fluviali mediocri.

In considerazione di quanto sopra esposto, si esprime pertanto parere positivo alla suddetta adozione definitiva della Variante al PRG”.

Sistema insediativo

In merito alla disciplina sottesa alle aree interessate allo stralcio di edificabilità in riferimento all'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015, è stato inserito il tematismo di “rinvio a specifico riferimento normativo” all'articolo 12, riformulato correttamente in maniera da evidenziare in particolare il vincolo decennale di inedificabilità.

Rispetto alle osservazioni formulate nel Verbale n.19/2019, sono stati corretti i perimetri dell'area alberghiera in corrispondenza dell'Hotel Job (varianti c39, c 41 e c42).

Per quanto riguarda la disciplina urbanistica del centro storico, è stata integrata la scheda di catalogazione c21 con indicazioni specifiche finalizzate a integrare in maniera corretta la realizzazione di un balcone nell'edificio censito.

Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali

Recependo le indicazioni formulate in merito ai contenuti della prima adozione del piano, i parametri edificatori sono stati integrati specificando l'altezza massima dell'edificio in metri lineari, e provvedendo, contestualmente “ad alzare il numero dei piani di un'unità al fine di garantire che l'applicazione del doppio parametro non comprometta l'edificabilità già prevista dal PRG in vigore o possa creare situazioni di incoerenza nel caso di intervento su edifici esistenti”.

Disciplina degli alloggi per il tempo libero e vacanza

L'articolo 76 delle norme di attuazione è stato correttamente integrato, chiarendo che il contingente di alloggi per il tempo libero e vacanza ammesso per ciascuno degli ex comuni di Monclassico e di Dimaro, confluiti nel Comune di Dimaro Folgarida, è stato localizzato rispettando l'assegnazione delle quote specifiche ai due ex territori comunali.

Sistema della viabilità

Rispetto al parere congiunto fornito dal Servizio Opere stradali e ferroviarie e dal Servizio Gestione strade, si evidenzia che le previsioni cartografiche di potenziamento relative alla rete viabilistica di interesse provinciale sono di competenza degli strumenti pianificatori provinciali di settore e del Piano urbanistico provinciale.

Si prende atto che le norme di attuazione sono state integrate con le indicazioni fornite.

Norme di attuazione

Rispetto a quanto evidenziato nel Verbale della conferenza di pianificazione relativa alla prima adozione del piano, si prende atto che sono state accolte parzialmente le osservazioni formulate in merito alle norme di attuazione dai Servizi provinciali (Soprintendenza per i Beni culturali, Servizio Industria e artigianato, Servizio Commercio e cooperazione, Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, Servizio Impianti a fune).

A integrazione di quanto già riportato ai paragrafi precedenti, si richiede che vengano effettuate le seguenti modifiche alle norme di attuazione.

- art. 23bis, comma 2, lett. b) e art. 45, comma 5: pur prendendo atto delle argomentazioni proposte nel documento di controdeduzione allegato al piano adottato in via definitiva, si ribadisce la necessità che i valori dimensionali relativi agli ampliamenti vadano espressi in termini di superficie utile netta.

- art. 49. Dal comma 1 devono essere stralciate le parole conclusive "e di progetto". Il comma 4 deve essere ridefinito nei seguenti termini: "La realizzazione delle opere previste ai commi precedenti è subordinata alle concessioni e autorizzazioni di cui alla legge provinciale 21 aprile 1987 n. 7".

- art. 63 e seguenti. Relativamente alle modalità di conversione dei parametri urbanistici da termini volumetrici a misure di superficie per quanto riguarda gli strumenti attuativi della pianificazione, si richiamano i contenuti della circolare sopraccitata, che distingue le fattispecie più ricorrenti facendo riferimento alla data di approvazione dei piani attuativi interessati.

Previsioni urbanistiche introdotte in seguito all'accoglimento di osservazioni

Nei termini previsti dal procedimento, sono pervenute all'Amministrazione comunale 33 osservazioni da parte di privati. L'accoglimento di 13 di tali osservazioni ha portato all'introduzione di ulteriori modifiche al PRG, puntualmente indicate nella documentazione di piano adottato in via definitiva e argomentate nell'allegato "Valutazione osservazioni". Nel merito, si osserva quanto segue.

Si prende atto dell'accoglimento delle richieste di stralcio di previsioni insediative non attuate, con il conseguente ripristino di destinazioni urbanistiche previgenti o corrispondenti allo stato dei luoghi, e di quelle relative alla rettifica cartografica del perimetro di zonizzazioni urbanistiche che si configurano di portata minimale.

L'accoglimento di osservazioni ha comportato inoltre la modifica ad alcuni articoli delle norme di attuazione, in particolare relative all'area mista commerciale/ricettiva (art. 37bis) e alla disciplina delle aree per attrezzature di servizio al sistema piste-impianti (art. 50).

Nello specifico, per la nuova variante v39 che modifica un'"area produttiva locale" in "area mista commerciale/ricettiva" si richiama necessariamente il parere negativo per la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata dell'area interessata dalla modifica.

Per quanto riguarda le varianti relative alla ridefinizione delle attività ammesse in alcune aree a Folgarida (v35, v36, v37 e v38), si richiama quanto già espresso in merito alla necessaria verifica di coerenza degli interventi ammessi all'interno dell'area sciabile rispetto all'articolo 35 delle norme di attuazione del PUP, e agli articoli 100-101 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Nel merito degli interventi ammessi sugli edifici esistenti il piano chiarisca, soprattutto dove gli ampliamenti di SUN risultano consistenti, se essi sono riferiti ad ampliamenti laterali o a sopraelevazioni. Laddove tali interventi sono subordinati a convenzione con l'Amministrazione comunale mirata alla riqualificazione di spazi pubblici, come nel caso dell'area S4A – Stazione di partenza telecabina Folgarida, deve essere indicata anche in cartografia la previsione di "permesso di costruire convenzionato" di cui all'articolo 84 della l.p. n. 15/2015.

Conclusioni

Considerato quanto sopra, si formula parere positivo al prosieguo dell'iter di approvazione della variante al PRG del Comune di Dimaro Folgarida da parte della Giunta provinciale, subordinatamente alle modifiche evidenziate ai paragrafi precedenti.

A tal fine si richiede pertanto la consegna di complessive quattro copie degli elaborati di variante, definitivamente adottata dal Comune di Dimaro Folgarida, nonché di una copia in formato .pdf.

Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.

Distinti saluti

VISTO: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).